



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cpLnd.bari@figc.it
PEC : delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 18 del 10 novembre 2022

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 56 del 10.11.2022 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DEL 9 NOVEMBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare il Titolo VI delle N.O.I.F.;
- ravvisata la necessità di introdurre gradualmente alcuni nuovi adempimenti attraverso la previsione di norme transitorie;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

- a) di approvare le modifiche al Titolo VI delle N.O.I.F., **secondo il testo allegato sub A**);
- b) di approvare le seguenti norme transitorie:
 - i. l'adempimento riguardante il pagamento degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VI), lett. B), par. VI) e lett. C), par. IV) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;
 - ii. l'adempimento riguardante il versamento delle ritenute Irpef relative degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VII), lett. B), par. VII) e lett. C), par. V) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;
 - iii. le nuove modalità di calcolo, nonché l'incremento della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), saranno applicate a partire dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024;
 - iv. le percentuali relative all'incremento dell'importo della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto anche dell'indicatore di Indebitamento e/o dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX)

e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), troveranno applicazione dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2025/2026. Per le campagne trasferimenti delle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, la percentuale del 25% di cui alle citate disposizioni è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 15% e del 20% e la percentuale del 50% è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 30% e del 40%;

v. il termine del 31 ottobre per l'adempimento di cui all'art. 85, lett. A), par. XI), lett. B), par. XI) e lett. C), par. IX) è posposto per la corrente stagione sportiva al 30 novembre 2022.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A DEL 9 NOVEMBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata la necessità di introdurre gradualmente le sanzioni riguardanti l'assolvimento dei nuovi adempimenti attraverso la previsione di norme transitorie;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

a) di approvare le modifiche all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A);

b) di approvare le seguenti norme transitorie:

- i) le sanzioni riguardanti il mancato pagamento degli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024;
- ii) le sanzioni riguardanti il mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024.

AII. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

Art. 33

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a

carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società

responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 56 del 10.11.2022 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO CIRCOLARE N. 39 DEL 3 NOVEMBRE 2022)

Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, in materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 39 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI C.R.

Comunicato Ufficiale n. 56 del 10.11.2022 del Comitato Regionale Puglia

PROGETTO STUDENTE - ATLETA DI ALTO LIVELLO 2022 - 2023

Si informano le società interessate che la documentazione inerente al Progetto studente - atleta di alto livello 2022/2023 è consultabile presso la home page del nostro sito (www.lndpuglia.it) al menù Servizi - Documenti - Altro

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA**

Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con riferimento allo Sviluppo dell'Attività Femminile Under 15 comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **Giovedì 17 Novembre 2022** alle ore 16:00 presso il Centro Sportivo CEDAS AVIO Via Pellizza da Volpedo – BRINDISI (BR). Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali, munite del personale kit di gioco, borraccia, parastinchi, **certificato medico in corso di validità per attività agonistica (firma digitale), tesserino di riconoscimento federale e documento d'identità.**

Selezionatore Under 15 F:**MILELLA Giuseppe****Delegato Regionale Attività Femminile:****FERRIERI Maria Alessia****Collaboratore tecnico:****DAGNELLO Marisa****Preparatore dei portieri:****STRAMBELLI Giosafatte****Fisioterapista:****VESPASIANI Marco****Psicologa:****GIANCASPRO Marialuisa**

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	MIANI	FEDERICA	12/05/2008	ASD NITOR
2	D'AMBROSIO	ERIKA	09/07/2008	ASD NITOR
3	CRETI	LIA	22/07/2008	SSD LECCE SOCCER ACADEMY
4	DONNALOIA	NOEMI	16/10/2008	GSD FASANO
5	CINIERI	MARTA	15/05/2008	ASD NITOR
6	CUDAZZO	ARIANNA	13/01/2009	SSDARL WOMEN LECCE
7	DE LEO	CHIARA	12/06/2009	SSDARL WOMEN LECCE
8	DE VITO	ANNACHIARA	02/06/2009	SSDARL WOMEN LECCE
9	GRANDE	AURORA	03/04/2009	SSDARL WOMEN LECCE
10	INGROSSO	AURORA	23/07/2009	SSDARL WOMEN LECCE
11	NUTRICATI	LUCIA	11/05/2009	SSDARL WOMEN LECCE
12	RENNA	ARIA	14/02/2009	SSDARL WOMEN LECCE
13	ABATANGELO	EVA	09/02/2009	ASD NITOR
14	VOLPE	GRETA	30/10/2009	ASD GIGI ORLANDINI
15	CHIRICO	ALESSIA	29/05/2009	ASD NITOR
16	COLAO	LUDOVICA	20/05/2009	ASD OLIMPIA FRANCAVILLA
17	LIUZZI	FRANCESCA	19/05/2009	GSD FASANO
18	MARTINA	LUDOVICA	29/09/2009	ASD OLIMPIA FRANCAVILLA
19	PALMISANO	LAURA	20/01/2009	GSD FASANO
20	CANTORO	ELENA	06/05/2008	SSDARL WOMEN LECCE
21	DI STASO	MATILDE	26/07/2008	SSDARL WOMEN LECCE
22	GARZYA	ZAIRA	18/07/2008	SSDARL WOMEN LECCE

23	SCARDINO	MARIELE	29/07/2008	SSDARL WOMEN LECCE
24	DE PAOLA	ELIANA	15/09/2008	SSDARL WOMEN LECCE

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, **le Società devono darne immediata comunicazione**, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza (alla mail sottoindicata). Per ovviare a problematiche che potremmo riscontrare in fase di accredito, le società sono pregate di inviare Certificato Medico per Attività Agonistica in corso di validità (dall'invio sono esentate le calciatrici che fanno parte del Centro Federale Territoriale) e la liberatoria allegata, debitamente compilata e firmata, alla seguente mail:

fem.pugliasgs@figc.it

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

Ore 16:00: Accredito calciatrici segreteria ingresso atleti;

Ore 16:15: Inizio allenamento - fase attivazione;

Ore 17:45: Termine allenamento

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

EVOLUTION PROGRAMME

CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE CALCIO A 5 BARI – TURI

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO** in riferimento all'attività della Selezione Territoriale, integrata con i programmi del **Centro di Sviluppo Territoriale di BARI - TURI (BA)** comunica l'elenco dei calciatori convocati per il giorno **LUNEDI 14 NOVEMBRE 2022 alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00)**, presso il Palazzetto dello Sport di Turi – Via Cisterne, 16 – Turi - BARI –

I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e **una borraccia ad uso personale**.

Alla prima convocazione (calciatori evidenziati in giallo) dovrà essere inviato il certificato di idoneità agonistica e liberatoria privacy alla mail:

cft.puglia.futsal@gmail.com

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte**

le normative e di tutti i protocolli in vigore.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori o delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Francesco GRAZIOSO

Cell.: 3288451430

e-mail: cft.puglia.futsal@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.S.T.:

Psicologo:

Tecnico:

Tecnico:

Preparatore dei portieri:

Medici:

Fisioterapista:

GRAZIOSO Francesco

TOPPUTI Elena Ernesta Valentina

BELVISO Federico Giancarlo

MIGNOZZI Gregorio

ANDRIANI Giuseppe Marco

SPINELLI Agostino

ATENE Gianvito

UNDER 15 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	PALMIERI	LORENZO	17/09/2008	APD SAMMICHELE 1992
2	ROSSETTI	PIERFRANCESCO	09/09/2008	APD SAMMICHELE 1992
3	COPPOLA	LUCA ANTONIO	05/03/2008	ASD AZZURRI CONVERSANO
4	MANZARI	LUCA	29/02/2008	ASD AZZURRI CONVERSANO
5	MANZARI	MATTIA	10/12/2008	ASD THURIAE
6	SCIANNIMANICA	VITO	09/04/2008	POL. FORTITUDO A.D.
7	CANTORE	DIEGO	26/08/2008	APD SAMMICHELE 1992
8	PESCE	FEDERICO	16/05/2008	APD SAMMICHELE 1992
9	SEMERARO	ANGELO	08/07/2008	ASD ITRIA FOOTBALL CLUB
10	BACCARO	FRANCESCO	24/01/2008	ASD ITRIA FOOTBALL CLUB
11	D'AMICO	NICOLAS	16/09/2008	ASD ITRIA FOOTBALL CLUB
12	LOPRIORE	FEDERICO	03/06/2008	SSD SPORT FIVE SRL
13	MORANO	MIRKO	15/12/2008	SSD SPORT FIVE SRL
14	BRUNO	GIUSEPPE	26/07/2008	SSD SPORT FIVE SRL
15	PENSA	LUCA	21/12/2008	SSD SPORT FIVE SRL
16	VINELLA	SEBASTIANO	01/09/2008	SSD SPORT FIVE SRL
17	CHIARELLA	PASQUALE	29/08/2008	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
18	LABBATE	SAMUELE	24/09/2008	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
19	TEOFILO	MARCO	15/12/2008	ASD SPORTIVAMENTE AMICI

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI – BITETTO

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO**, comunica l'elenco dei calciatori e delle calciatrici convocate per il giorno **LUNEDI 14 NOVEMBRE 2022**

alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00), presso il **Centro Federale Territoriale di Bari-Bitetto (BA)** - Campo Sportivo Comunale "A. Antonucci" S.P. 90 – Bitetto - BARI –

I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e **una borraccia ad uso personale**.

Alla prima convocazione dovrà essere inviato il certificato di idoneità agonistica e liberatoria privacy alla mail:

cft.bitetto@gmail.com

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore**.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori o delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Maria DIDONNA Cell.: 3400567740

e-mail: cft.bitetto@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:

DIDONNA Maria

Responsabile Tecnico C.F.T.:

TAVARILLI Vincenzo

Psicologo:

GIANCASPRO Maria Luisa

Tecnico:

TOMASICCHIO Nicola

Tecnico:

MODUGNO Nicola

Tecnico:

PONTRELLI Gaetano

Preparatore dei portieri:

CASTELLETTI Giovanni

Preparatore Atletico:

PERILLO Michele

Medici:

AMENDOLA Ferdinando

Fisioterapista:

VESPASIANI Marco

UNDER 14 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	ALTOBELLO	VINCENZO	30/12/2009	ASD INVICTUS LAM
2	AMORISCO	MICHELE	22/03/2009	ASD PRO CALCIO BARI
3	BOTTALICO	MARCO ANTONIO	18/01/2009	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
4	CAPODIFERRO	VITO	10/04/2009	ASD NICASSIO
5	CATALDO	FRANCESCO	20/02/2009	ASD WONDERFUL BARI
6	CIPOLLA	FRANCESCO AP	17/04/2009	ASD NICK CALCIO BARI
7	DAMMACCO	FRANCESCO	19/03/2009	ASD WONDERFUL BARI
8	DI CIAULA	PIERLUIGI	20/04/2009	ASD INVICTUS LAM
9	GIROLAMO	LUCA	27/03/2009	ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
10	GISONDA	PASQUAL ALESSIO	09/08/2009	ASD NICK CALCIO BARI
11	GUERRA	GABRIELE	29/04/2009	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
12	LA FORTEZZA	DOMENICO	18/09/2009	ASD NICASSIO
13	LEONE	GAETANO	09/02/2009	ASD INVICTUS LAM
14	LOIACONO	ANTONIO	04/10/2009	ASD INVICTUS LAM
15	NAPOLEONE	FRANCESCO	04/07/2009	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
16	SANTANELLI	LUIGI SIMONE	11/02/2009	ASD INVICTUS LAM
17	SARACINO	FRANCESCO	03/04/2009	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
18	SCORCIA	NICOLAS	07/04/2009	ASD WONDERFUL BARI
19	SETTE	GABRIELE	06/01/2009	ASD SANTERAMO CALCIO
20	VALOROSO	CRISTIAN	15/10/2009	SSD LEVANTE AZZURRO SRL

UNDER 13 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	ANTONACCI	DONATO	09/08/2010	ASD FREE TIME AZZURRO
2	BITETTO	CARLO	21/02/2010	ASD WONDERFUL BARI
3	BOTTALICO	MARCO ANTONIO	18/01/2009	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
4	BRUNO	GIACOMO	30/03/2010	ASD FREE TIME AZZURRO
5	CAGNAZZI	MATTEO	11/05/2010	SSD LEVANTE AZZURRO ARL
6	CALABRESE	DANIELE	16/10/2010	ASD BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
7	CALDARA	GABRIELE	22/01/2010	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
8	DI MARIO	CLAUDIO	26/02/2010	ASD NICK CALCIO
9	EVANGELISTA	NICOLA GIUSEPPE	19/01/2010	ASD PRO CALCIO BARI
10	IURLO	SIMONE	03/06/2010	ASD FREE TIME AZZURRO
11	LETOURDI	ANDREA	20/12/2010	ASD NICASSIO
12	MANZO	PAOLO	21/04/2010	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
13	MINCUZZI	GIANLUCA	07/01/2010	ASD PRO CALCIO BARI
14	NAPOLI	ANTONIO	10/02/2010	ASD NICK CALCIO BARI
15	PALASCIANO	DOMENICO	14/07/2010	ASD PASSEPARTOUT AURORA
16	PAPA	FABRIZIO	18/09/2010	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
17	POLISENO	DAVIDE	24/04/2010	ASD NICK CALCIO BARI
18	PROSCIA	FRANCESCO	20/02/2010	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
19	STRAMAGLIA	ANGELO	03/09/2010	ASD INVICTUS LAM
20	VENTOLA	CHRISTIAN	07/07/2010	ASD FOOTBALLITE ADELFA

UNDER 14 FEMMINILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	ANAGNI	ESTER	29/01/2010	SSC BARI SPA
2	ANGELICO	SILVIA HEKLA	06/04/2010	ASD PINK SPORT TIME
3	BARATTO	CLAUDIA	26/06/2009	ASD PINK SPORT TIME
4	BRATTA	GIORGIA	16/08/2010	SSC BARI SPA
5	CAPUTO	ELENA	10/04/2010	SSC BARI SPA
6	DE PASQUALE	MARIA SOLE	12/11/2010	ASD PINK SPORT TIME
7	DE TOMMASO	GAIA STELLA	09/09/2009	ASD PINK SPORT TIME
8	FANELLI	FEDERICA	23/04/2010	ASD PINK SPORT TIME
9	GIACOVELLI	CATERINA	03/06/2010	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
10	LATORRE	MARTINA	04/05/2009	ASD PINK SPORT TIME
11	LOSETO	KETRIN	13/07/2009	SSC BARI SPA
12	MALLARDI	ANNA	24/09/2009	ASD PINK SPORT TIME
13	MASTROROSA	MAYRA	12/02/2010	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
14	SERIO	CLAUDIA	02/02/2010	ASD PINK SPORT TIME
15	SOTTILE	CAROLINA	22/03/2010	ASD PINK SPORT TIME
16	SPAGNOLETTA	SARAH	15/10/2020	ASD PINK SPORT TIME
17	TRENTADUE	EMILIA	09/01/2009	ASD PINK SPORT TIME
18	TRISOLINI	KATIA	19/01/2010	SSC BARI SPA
19	VASILE	MARIARITA	19/02/2010	ASD PINK SPORT TIME
20	VENTOLA	GIOVANNA	25/03/2010	SSC BARI SPA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI – RUVO DI PUGLIA

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO**, comunica l'elenco dei calciatori e delle calciatrici convocate per il giorno **LUNEDI 14 NOVEMBRE 2022 alle ore 16,00 (inizio allenamento ore 16,30)**, presso il **Centro Federale Territoriale di Bari-Ruvo di Puglia (BA)** - Campo Sportivo Comunale "F. Coppi" Via Alessandro Volta – Ruvo di Puglia - BARI –

I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e **una borraccia ad uso personale**.

Alla prima convocazione dovrà essere inviato il certificato di idoneità agonistica e liberatoria privacy alla mail:

cft.ruvodipuglia@gmail.com

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore**.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori o delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Sig. Damiano GIANGASPERO Tel. 3500500068 e-mail: cft.ruvodipuglia@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:

GIANGASPERO Damiano

Responsabile Tecnico C.F.T.:

MILELLA Giuseppe

Psicologo:

GISONDO Iolanda

Tecnico:

DAGNELLO Marisa

Tecnico:

TROIA Andrea

Tecnico:

NANNI Antonio

Tecnico:

DI BISCEGLIE Donatella

Preparatore Atletico:

ZAGARIA Salvatore

Medico:

FRANCIOSO Giovanni

Fisioterapisti:

DE LISO Valerio

UNDER 14 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	BALDUCCI	VINCENZO	18/01/2009	USD CORATO CALCIO 1946 ASD
2	BUFO	SALVATORE	23/07/2009	APD MEDAGLIE D'ORO
3	CANTATORE	MAURIZIO	09/01/2009	ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI
4	CARLUCCI	SIMONE	26/07/2009	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
5	CARRARA	ADRIANO	05/03/2009	ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI
6	CILLI	MARCO	30/08/2009	ASD DREAM TEAM BARLETTA
7	DE BENEDITTIS	GIOVANNI	31/08/2009	USD CORATO CALCIO 1946 ASD

8	DE LUCIA	MICHELE	28/12/2009	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
9	DELL OLIO	RICCARDO	15/09/2009	ASD OLIMPIADIBISCEGLIE
10	DI LEO	ANGELO	17/06/2009	ASD SOCCER TRANI
11	ERRICO	CLAUDIO MARIA	03/04/2009	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
12	FANELLI	GABRIELE	10/02/2009	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
13	GRILLO	GIUSEPPE NICOLO	15/07/2009	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
14	LIEGGI	MARCO	12/02/2009	ASD WONDEFUL BARI S. SPIRITO
15	MASTRORILLO	GIOVANNI	12/03/2009	ASD WONDEFUL BARI S. SPIRITO
16	MIOLA	ANGELO	29/05/2009	ASD SOCCER TRANI
17	PETRIGNANI	DANIELE	03/01/2009	ASD SOCCER TRANI
18	RANIERI	NICOLO	06/01/2009	ASD WONDEFUL BARI S. SPIRITO
19	SANSARO	VITTORIO	21/05/2009	ASD SOCCER TRANI
20	TORCHETTI	DAVIDE	15/01/2009	ASD WONDERUL BARI S. SPIRITO
21	UNGARO	TOMMASO	10/12/2009	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
22	VERROCA	GIANLUCA	24/01/2009	ASD DREAM TEAM BARLETTA
23	MIU	SEBASTIAN IANIS	12/02/2009	ASD GARGANO ACADEMY

UNDER 13 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	ANNESE	NICOLA	07/04/2010	ASD NEW TEAM TERLIZZI
2	ARSA	AGOSTINO	14/04/2010	ASD DREAM TEAM BARLETTA
3	ASSELT	FRANCESCO	27/08/2010	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
4	BALDINI	DANIELE	19/06/2010	ASD REAL BISCEGLIE
5	BARRETTA	RAFFAELE	01/09/2010	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
6	BOCCAFORNO	ALESSANDRO	22/03/2010	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
7	BOGDAN	NICOLAS	06/03/2010	ACSD ETRA BARLETTA 2008
8	BUCCI	MARCO	04/02/2010	USD CORATO CALCIO 1946
9	CHERCHI	LORENZO	08/12/2010	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
10	COLASANTO	MATTIA	04/06/2010	ASD NEW TEAM TERLIZZI
11	DAMATO	DAVIDE	30/08/2010	ASD BARLETTA 1922
12	DE BENEDITTIS	DIEGO ANTONIO	10/03/2010	ASD VICTOR ANDRIA
13	DE FEUDIS	ANTONIO SALVATO	08/08/2010	ASD OLIMPIADIBISCEGLIE
14	DE GENNARO	SERGIO	11/05/2010	ASD MOLFETTA CALCIO
15	DI DOMENICO	ANDREA DOMENICO	07/08/2010	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
16	DI LEO	IVAN	10/02/2010	ASD TRANI
17	DI TERLIZZI	LUCIANO	18/11/2010	ASD TRANI
18	DIBITONTO	CHRISTIAN	12/06/2010	ACSD ETRA BARLETTA 2008
19	FERRANTE	ALESSANDRO	18/03/2010	ASD TRANI
20	FRISARDI	LUCA	11/06/2010	ASD VICTOR ANDRIA
21	GADALETA	DOMENICO	13/07/2010	ASD MOLFETTA CALCIO
22	GAROFOLI	ANGELO	13/01/2010	ASD OLIMPIADIBISCEGLIE
23	GESMUNDO	TOMMASO	13/06/2010	ASD NEW TEAM TERLIZZI
24	MORELLI	GIANLUCA	03/03/2010	APD MEDAGLIE D'ORO
25	PAPAGNI	DANIELE	17/03/2010	ASD OLIMPIADIBISCEGLIE
26	PAPARELLA	GIOELE	30/03/2010	ACSD ETRA BARLETTA 2008

27	PIAZZOLLA	RAFFAELE	12/06/2010	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
28	SACCOTELLI	LEONARDO PIO	16/01/2010	ASD VIRTUS ANDRIA
29	SALVEMINI	DAVIDE	14/04/2010	ASD DREAM TEAM BARLETTA
30	SERGIO	NICOLA	04/01/2010	ASD VICTOR ANDRIA
31	SGARAMELLA	SEBASTIANO	05/05/2010	ASD VICTOR ANDRIA
32	SIMONE	ENRICO	03/02/2010	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
33	SOLDANO	FRANCESCO	07/08/2010	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
34	SOLDANO	FRANCESCO	12/08/2010	ASD SOCCER TRANI
35	TEDESCO	CRISTIAN MICHAEL	01/06/2010	ASD DREAM TEAM BARLETTA
36	TUPPUTI	LORENZO MARIA	25/06/2010	APD MEDAGLIE D'ORO
37	VERRIELLO	VINCENZO	20/03/2010	USD OLIMPIA BITONTO
38	ZECCHILLO	ANTONIO	01/09/2010	ASD SOCCER TRANI

UNDER 14 FEMMINILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	IORE	MARTINA	27/01/2009	ASD APULIA TRANI
2	LOMUSCIO	CLAUDIA	11/05/2010	ASD APULIA TRANI
3	SANSONNE	ARIANNA	26/03/2010	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
4	TROMBETTA	MARTINA	17/03/2009	ASD GARGANO ACADEMY

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 29 DEL 23/08/2022

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

[..] b) Requisiti per il riconoscimento.....

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] 9) Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2023 e 2 entro il 30 Aprile 2023) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- a) Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10

giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;

- b) Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE DI BARI

Società: A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI
Luogo: Centro Sportivo "Specchia Sant'oronzio" (Via Contrada Fratta – POLIGNANO A MARE (BA))
Data: 19/11/2022 (ore 16:00)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Traumi da sport e primo soccorso"
Relatore: Cosimo Mauro GUARAGNO

Società: A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI
Luogo: Centro Sportivo "G. Pastore" (Via Accolti Gil, 1 – BARI (BA))
Data: 14/11/2022 (ore 17:00)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Il regolamento del gioco del calcio"
Relatore: Nicola DE CANDIA (Responsabile Attività di Base)

Società: A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI
Luogo: Residenza "Poggiolevante" (Via Mazzitelli, 43 – BARI (BA))
Data: 16/11/2022 (ore 19:00)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Carta dei diritti dei bambini – Tutela dei minori"
Relatore: Avv. Valentina PORZIA

Società: POL.D. BELLAVISTA
Luogo: Centro Sportivo "Bellavista" (Via Antica del Petto – BITONTO (BA))
Data: 18/11/2022 (ore 17:00)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Relazione genitore-atleta e tecnico in ambito società sportiva"
Relatore: Dott.ssa Marica URBANO (Psicologa)

Società: A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB
Luogo: Palazzetto dello sport "Todisco" (– CISTERNINO (BR))
Data: 18/11/2022 (ore 16:00)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Gli infortuni nell'attività di base"
Relatore: Dott. Antonio INDRIZZI

CORSO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER DIRIGENTI ATTIVITA’ DI BASE

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO

Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà online dal 15/11/2022 al 7/02/2023.

ELENCO AMMESSI:

CLEMENTE PASQUALE	RAMPINO VINCENZO
CALIA SAMUELE	PALMISANI GIOVANNI
DELLE NOCI GIUSEPPE	DELL'ANNA FABRIZIO
BATTISTA MATTEO	BISCEGLIA MICHELE
DELL'OLIO IVAN	ANTONACCI GAETANO
TREVISI DIEGO	LAMBRESCHI DOMINIQUE
VIOLA FILIPPO	ZURLO PIETRO
CAIULO LORENZO	FULCO LUIGI
SAMELE DOMENICO	TONDO VINCENZO
VENTOLA MICHELE	DE CRISTOFARO CATERINA MARIA GRAZI
GAROFOLI VINCENZO	IPPEDICO ANGELO SALVATORE
LIGORIO COSIMO	SARACINO GIANLUCA
FASANO ARTURO	PETRACHI ROCCO
SCIACOVIELLO ANTONELLO	MAIZZA ROBERTO
SILVESTRI IGNAZIO	DI ZONNO VINCENZO ANTONIO
NUTRICATO LUANA	BATTISTA FRANCESCO
MARCIANTE MATTI	CINEFRA MASSIMA
BARBAROSSA ANDREA	SANNICANDRO CLAUDIO
METTA MAURIZIO RAFFAELE	BOSIS ELEONORA
LORE' NICOLA	ABBRUZZESE BARBARA
CAMPA GIUSEPPE	PAPALEO DONATO
DE CANDIA NICOLA	PLACENTINO DAVIDE
GABRIELE BOCCUZZI	FERILLI FERNANDO MICHELE
BIDETTI MASSIMO	DE FEO LOREDANA
DE NOTO DANILO	MONSELLATO GIOVANNI
NEGRO GIULIA	SPINELLI CARLO
DE PAOLIS MASSIMO	MIRABILE ELIGIO
SCARDIGNO DANILO	MARRAFFA PALMA
CIARDO DENIS	MAGAZZILE MARIA CARMELA
PERRONE COSIMO	BOELLIS DAVIDE

TRULLO LUIGI

Gli ammessi riceveranno una mail di invito. Per qualsiasi informazione organizzativa contattare il n. 3926629044

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale: **1° Torneo “Nick World Cup 2022”**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. NICK CALCIO BARI**
Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Pulcini 1° anno – Pulcini Misti – Primi calci**
Periodo di svolgimento: **20 Novembre 2022**

Torneo Regionale: **2° Torneo NBS – SRL IMPRESA EDILE 2022**
Organizzato dalle Società: **POL. D. BELLAVISTA**
Categoria di partecipazione: **Esordienti misti – Pulcini 1° anno – Pulcini Misti – Primi calci**
Periodo di svolgimento: **27 Novembre 2022**

Torneo Regionale: **Trofeo San Nicola**
Organizzato dalle Società: **S.S.D. LEVANTE AZZURRO**
Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti 2° anno – Primi calci – Pulcini 2° anno**
Periodo di svolgimento: **3 – 4 Dicembre 2022**

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

(STRALCIO CIRCOLARE N. 19 DEL 2 SETTEMBRE 2022)

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS-COV-2 NELL'AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA”

ATTIVITÀ UFFICIALE 2022/2023

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023, la Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto di seguito specificato, salvo modifica o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023:

A) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici **superiore a 8 (otto)**. La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e

calciatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 8 (otto)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente.

La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

- ✓ **In allegato al Comunicato Ufficiale nr 8 della Delegazione di Bari è disponibile il Modello "Elenco Gruppo Squadra" della stagione sportiva 2022/2023.**

N.B. Ogni società dilettantistica deve trasmettere a mezzo PEC (delegazionebari.pugliaind@pec.it) – **UNA SOLA VOLTA ALL'INIZIO DEL CAMPIONATO DI PROPRIA COMPETENZA** – l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente, utilizzando il modulo allegato.

Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato, purché sia inviato nuovamente a mezzo PEC con tutte le opportune variazioni.

INDISPONIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Dall'inizio della corrente stagione sportiva, su disposizione dell'Ufficio Impianti Sportivi, sono numerose le **segnalazioni di indisponibilità degli impianti** pubblicate settimanalmente sulla programmazione dei Campionati Regionali e Provinciali.

Si invitano pertanto le Società interessate a fornire un **campo di gioco alternativo** per garantire il regolare svolgimento del campionato di propria pertinenza **entro e non oltre il mercoledì che precede la gara**. Si ribadisce che la mancata comunicazione di un impianto secondario espone la Società direttamente interessata alla sanzione sportiva della perdita della stessa gara.

Eventuali deroghe per l'utilizzo di impianti sportivi non omologati potranno essere rilasciate dal Comitato Regionale e/o dalla Lega Nazionale Dilettanti esclusivamente entro e non oltre il mercoledì che precede la gara, al fine di consentire all'Ufficio Attività Agonistica di definire il campo di destinazione di ciascuna gara nei tempi previsti.

Si ribadisce inoltre che l'eventuale sopralluogo effettuato da parte di un Tecnico incaricato dall'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND non costituisce una scusante nel fornire un impianto di gioco alternativo, in quanto ciascun accertamento sui campi non conformi prevede la compilazione di un verbale e una prassi attraverso cui può essere rilasciata una eventuale deroga solo entro pochi giorni.

Non essendoci spesso i tempi tecnici per ottenere il via libera all'utilizzo del proprio impianto a poche ore dalla disputa della gara programmata nel weekend, si richiama l'attenzione delle Società interessate a risolvere dette problematiche nei tempi sopra indicati.

Per comunicare l'impianto di gioco alternativo con la relativa disponibilità a firma del gestore e/o del Comune è necessario trasmettere all'Ufficio Attività Agonistica (a.tondo@figc.it) l'apposito modulo allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Per informazioni riguardanti la causa di indisponibilità dell'impianto sportivo indicato sul programma gare, le Società interessate potranno contattare l'Ufficio Impianti Sportivi allo 080.5699016 (Sig.ra Stella Lo Giacco).

LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispose la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

TERZA CATEGORIA

✓ **Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax**

(080.5699024) o e-mail (cplnd.bari@figc.it) attraverso l'apposito modulo allegato al C.U. nr 11 del 30/09/2022.

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2022	2 A	KIDS CLUB CONVERSANO	ACADEMY GIOVINAZZO				Comunale POLIGNANO
13/11/2022	2 A	WARRIORS CALCIO BARI	OLIMPIA BITONTO		18:00	14:30	

PROGRAMMA GARE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.	KIDS CLUB CONVERSANO	A	19/11/2022 18:30	C.COM."B.PETRONE"ER.ART.	MOLFETTA
OLIMPIA BITONTO	EAGLES BISCEGLIE	A	19/11/2022 17:00	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO
SOCCER TRANI	FULGOR MOLFETTA 2009	A	19/11/2022 18:30	CAM."CAPIRRO SPORT VILLAGE"E.A	TRANI
TRANI	TERRIBILE SOCCER	A	19/11/2022 14:30	CAMPO COMUNALE TRANI	TRANI
AVANTI ALTAMURA	ACADEMY GIOVINAZZO	A	20/11/2022 14:30	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA
INVICTUS LAM ACCADEMY	WARRIORS CALCIO BARI	A	20/11/2022 14:30	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ACADEMY GIOVINAZZO	- EAGLES BISCEGLIE	2 - 2
AVANTI ALTAMURA	- WARRIORS CALCIO BARI	2 - 0
INVICTUS LAM ACCADEMY	- TERRIBILE SOCCER	3 - 1
(1) OLIMPIA BITONTO	- FULGOR MOLFETTA 2009	6 - 0
(1) SOCCER TRANI	- MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.	2 - 0
(1) TRANI	- KIDS CLUB CONVERSANO	1 - 0

(1) - disputata il 05/11/2022

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Dr. Nicola Marzella, nella riunione del 8 novembre 2022 ha adottato le seguenti decisioni:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 5/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE SANTIS MICHELE (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

a seguito della segnatura di una rete da parte degli avversari correva verso il DDG, lo raggiungeva e dopo avergli messo una mano in faccia lo spingeva facendolo indietreggiare. Espulso proferiva all'indirizzo del DDG frasi offensive e volgari in vernacolo locale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RICCHIUTI GABRIEL (TRANI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

FAYE MOUHAMED (FULGOR MOLFETTA 2009)	GAGLIARDI VITTORIO (FULGOR MOLFETTA 2009)
ROSA MAURIZIO (FULGOR MOLFETTA 2009)	COVITO DANIELE (KIDS CLUB CONVERSANO)
CARLUCCI ANGELANTONIO (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)	PRATI RAFFAELE (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)
TURTUR MIRKO (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)	ZAZA CATALDO (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)
CANALETTI CARMINE (SOCCER TRANI)	PAPPALETTERA PASQUALE (SOCCER TRANI)
BRUNO GIORGIO (TRANI)	VINO ANDREA (TRANI)

GARE DEL 6/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALIDORO NICOLA (INVICTUS LAM ACCADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

KURTAJ ENDRIJU (ACADEMY GIOVINAZZO)	MONGIELLO GIUSEPPE (ACADEMY GIOVINAZZO)
DINARDO ANDREA (AVANTI ALTAMURA)	TACCOGNA NICOLA (AVANTI ALTAMURA)
CANALETTI VINCENZO (EAGLES BISCEGLIE)	LEUCI LEONARDO (EAGLES BISCEGLIE)
COVIELLO SIMONE (INVICTUS LAM ACCADEMY)	DEMOLA GIUSEPPE (INVICTUS LAM ACCADEMY)
RIZZO FRANCESCO (TERRIBILE SOCCER)	FUSCO NUNZIO (WARRIORS CALCIO BARI)
LEPORE PAOLO (WARRIORS CALCIO BARI)	

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

✓ **Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax (080.5699024) o e-mail (cplnd.bari@figc.it) attraverso l'apposito modulo allegato al C.U. nr 11 del 30/09/2022.**

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2022	1 R	KIDS CLUB CONVERSANO	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI		11:00		CAMPO COM. CARRIERI MONOPOLI

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2022	1 R	REAL OLIMPIA TERLIZZI	MOLFETTA CALCIO		08:30	09:00	CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI" E A MOLFETTA VIA GIOVINAZZO STATALE 16
17/11/2022	1 R	BORGOROSSO MOLFETTA	VIRTUS PALESE CALCIO		18:15	19:00	

GIRONE I

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2022	1 R	CALCIOMANIA	VIRTUS LOCOROTONDO 1948	12/11/2022	10:00	15:30	

GIRONE L

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/11/2022	1 R	CALCIO PROMOTION	LEVANTE AZZURRO	13/11/2022	15:00	10:00	

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/11/2022	1 R	SANTERAMO CALCIO	AGON CLUB ALTAMURA sq.B	13/11/2022	15:30	09:00	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2022	1 R	PALO FOOTBALL CLUB	NICASSIO	12/11/2022	15:45	16:45	
13/11/2022	1 R	CALCIO PROMOTION	BRUNO SOCCER SCHOOL		10:00	11:30	

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/11/2022	1 R	INVICTUS LAM ACCADEMYsq.B	LEVANTE BITRITTO	12/11/2022	19:30	17:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A BITRITTO VIA MODUGNO

GIRONE M

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/12/2022	1 R	AVANTI ALTAMURA sq.B	DIMATEAM	10/11/2022			

GIRONE N

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/11/2022	1 R	KIDS CLUB CONVERSANO	ACCADEMIA CALCIO MONOSq.B		16:00		<u>CAMPO COM. CARRIERI MONOPOLI</u>

GIOVANISSIMI UNDER 14**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/11/2022	1 R	FOOTBALL CLUB SANTERAMO	OLIMPIA BITONTO	13/11/2022	17:00	09:00	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/11/2022	1 R	LEVANTE ACADEMY	LEVANTE AZZURRO S.R.L.		17:30	18:30	

PROGRAMMA GARE**RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI**

Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1aprile 2017 non sarà più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed ora del rinvio così come da modulistica allegata a questo Comunicato.

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

ALLIEVI UNDER 17**GIRONE A - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	PRO GIOVENTU NOICATTARO	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COMU" T CARRIERI"ER.AR *	MONOPOLI
ARBORIS BELLI 1979	KIDS CLUB CONVERSANO	R	20/11/2022 09:30	CAM COMN."RUGGERI SCIANNI"E.A	ALBEROBELLO
LA QUERCIA	ACCADEMIA CALCIO MONOSq.B	R	20/11/2022 10:00	C.COM"TORINO 49"ER.AR	PUTIGNANO

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
TORITTO	AGON CLUB ALTAMURA	R	20/11/2022 09:00	CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A	TORITTO
PELLEGRINO SPORT C.5	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	R	22/11/2022 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SILVIUM GRAVINA	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	R	19/11/2022 18:30	CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR	GRAVINA IN PUGLIA
FOOTBALL ACQUAVIVA	BITETTO	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COMUNLE "GIAMMARIA"E.A	ACQUAVIVA DELLE FONTI
LEVANTE BITRITTO	FOOTBALL SANNICANDRO	R	20/11/2022 09:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PALO FOOTBALL CLUB	NICASSIO	R	19/11/2022 16:45	CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A.	TORITTO
BELLAVISTA	ATLETICO MOLFETTA	R	20/11/2022 08:30	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO
NICK CALCIO BARI	VIRTUS PALO	R	20/11/2022 09:00	C.S."NICK WORLD"ER.ART.DR 1CA	BARI (LOSETO)

GIRONE E - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO CASAMAXIMA	ARCOBALENO TRIGGIANO	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COMUNALE	CASAMASSIMA
NOICATTARO	OLIMPIA BITONTO	R	20/11/2022 10:30	STADIO COMUNALE" M.RIZZO"	NOICATTARO
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	R	20/11/2022 11:30	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)

GIRONE F - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MOLFETTA CALCIO	BORGOROSSO MOLFETTA	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COMUNALE"PAOLO POLI"E.	MOLFETTA
VIRTUS PALESE CALCIO	ACADEMY GIOVINAZZO	R	20/11/2022 09:00	C.CO.GIACCHINO LOVERO ER.AR.	BARI (PALESE)

GIRONE G - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
INVICTUS LAM ACCADEMY	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	R	19/11/2022 17:00	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)
INTESA SPORT CLUB BARI	PRO CALCIO BARI	R	20/11/2022 09:00	CAMP PRIVATO"TONINO RANA"-B-*	BARI (CARBONARA)

GIRONE H - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BULLDOG CAPURSO	IST. DI CAGNO ABBRESCIA	R	20/11/2022 09:00	C.C. DELL'AMICIZIA E.A.	CAPURSO
FOOTBALLITE ADELFA	FREE TIME AZZURRO	R	20/11/2022 11:00	CAMPO COMUNALE ADELFA ER.AR	ADELFA

GIRONE I - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ESPERIA MONOPOLI A R.sq.B	CALCIOMANIA	R	19/11/2022 16:30	CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *	MONOPOLI
NOCI AZZURRI 2006	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	R	20/11/2022 10:00	CAMPO CO.DE LUCA RESTA"ER.ART	NOCI
VIRTUS LOCOROTONDO 1948	POLIMNIA CALCIO	R	20/11/2022 10:00	COMU"VIALE OLIMPIA**	LOCOROTONDO

GIRONE L - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
LEVANTE AZZURRO S.R.L.	FORTITUDO A.D.	R	20/11/2022 11:00	CAMPO COMU."VITO VENTOLA"EA	GRUMO APPULA
SANTERAMO CALCIO	ATLETICO ACQUAVIVA	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.AR	SANTERAMO IN COLLE

GIRONE M - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
OLIMPIA BITONTO sq.B	REAL OLIMPIA TERLIZZI sq.B	R	21/11/2022 15:00	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO
PRO CALCIO BARI sq.B	LEVANTE BITRITTO sq.B	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)

GIOVANISSIMI UNDER 15**GIRONE A - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
KIDS CLUB CONVERSANO sq.B	MONOSPOLIS	R	19/11/2022 15:00	CAMPO	INDISPONIBILE
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	ARBORIS BELLI 1979	R	20/11/2022 10:30	CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *	MONOPOLI

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	TORITTO	R	19/11/2022 17:00	CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR*	GRAVINA IN PUGLIA
SANTERAMO CALCIO sq.B	AVANTI ALTAMURA	R	19/11/2022 15:00	CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A	SANTERAMO IN COLLE
ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	AGON CLUB ALTAMURA	R	20/11/2022 09:00	CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR*	GRAVINA IN PUGLIA

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AGON CLUB ALTAMURA sq.B	FOOTBALL ACQUAVIVA	R	18/11/2022 15:30	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA
ATLETICO ACQUAVIVA	SANTERAMO CALCIO	R	20/11/2022 11:00	CAMPO COMUNLE "GIAMMARIA"E.A	ACQUAVIVA DELLE FONTI
REAL OLIMPIA GRAVINA	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	R	20/11/2022 11:00	CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR	GRAVINA IN PUGLIA

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BELLAVISTA	PALO FOOTBALL CLUB	R	20/11/2022 10:00	27B CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO
BRUNO SOCCER SCHOOL	NICK CALCIO BARI sq.B	R	20/11/2022 11:30	27B CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO
NICASSIO	CALCIO PROMOTION	R	20/11/2022 11:00	262 CAMPO COM. "SANTE MIOLLI"	VALENZANO

GIRONE E - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARCOBALENO TRIGGIANO	BITETTO	R	20/11/2022 09:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO
LEVANTE BITRITTO	ATLETICO CASAMAXIMA	R	20/11/2022 11:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO
LEVANTE ACADEMY	INVICTUS LAM ACCADEMYsq.B	R	22/11/2022 15:30	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)

GIRONE F - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ACADEMY GIOVINAZZO	REAL OLIMPIA TERLIZZI sq.B	R	20/11/2022 08:30	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA
VIRTUS PALESE CALCIO	MOLFETTA CALCIO	R	20/11/2022 11:00	C.CO.GIACCHINO LOVERO ER.AR.	BARI (PALESE)
BORGOROSSO MOLFETTA	REAL OLIMPIA TERLIZZI	R	24/11/2022 19:00	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA

GIRONE G - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
OLIMPIA BITONTO sq.B	INVICTUS LAM ACCADEMY	R	19/11/2022 19:00	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E	BITONTO
ATLETICO MOLFETTA	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	R	20/11/2022 10:00	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA

GIRONE H - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PINK SPORT TIME	OLIMPIA BITONTO	R	19/11/2022 17:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO
LEVANTE AZZURRO S.R.L.	BARI S.P.A. sq.B	R	20/11/2022 08:30	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)

GIRONE I - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CALCIOMANIA	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	R	19/11/2022 15:30	STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART.	CASTELLANA GROTTI
POLIMNIA CALCIO	NOCI AZZURRI 2006	R	20/11/2022 10:00	CAM.COM"MAD.D'ALTOMARE"ERB.AR	POLIGNANO A MARE

GIRONE L - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	LEVANTE BITRITTO sq.B	R	19/11/2022 18:30	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO
ATLETICO BARI	PASSEPARTOUT AURORA BARI	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COMUNALE CELLAMARE	CELLAMARE
INTESA SPORT CLUB BARI	VIRTUS PALO	R	20/11/2022 11:00	CAMP PRIVATO"TONINO RANA"-B.*	BARI (CARBONARA)

GIRONE M - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
DIMATEAM	PELLEGRINO SPORT C.5	R	19/11/2022 17:00	CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A	SANTERAMO IN COLLE
FORTITUDO A.D.	AVANTI ALTAMURA sq.B	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COMUNALE "DE BELLIS"E.A	CASTELLANETA

ACADEMY ALTAMURA	NICK CALCIO BARI	R	21/11/2022 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA
------------------	------------------	---	------------------	-------------------------	----------

GIRONE N - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALLITE ADELFA	PRO GIOVENTU NOICATTARO	R	20/11/2022 09:30	CAMPO COMUNALE ADELFA ER.ART	ADELFA
IST. DI CAGNO ABBRESCIA	KIDS CLUB CONVERSANO	R	20/11/2022 11:00	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A *	BARI (S.GIROLAMO)
ACCADEMIA CALCIO MONOsq.B	PRO CALCIO BARI	R	23/11/2022 16:30	CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *	MONOPOLI

GIOVANISSIMI UNDER 14

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARBORIS BELLI 1979	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	R	19/11/2022 16:30	CAM COMN."RUGGERI SCIANNI"E.A	ALBEROBELLO
FASANO	SPORTLANDIA	R	20/11/2022 10:00	CAM COMUNALE "SERGIO ANCONA	PEZZE DI GRECO

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
OLIMPIA BITONTO	PRO GIOVENTU NOICATTARO	R	19/11/2022 17:00	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA
FOOTBALL SANNICANDRO	FOOTBALL CLUB SANTERAMO	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COMU SANNICANDRO *	SANNICANDRO DI BARI
TORITTO	VIRTUS PALESE CALCIO	R	21/11/2022 16:00	CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A.	TORITTO

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FREE TIME AZZURRO	LEVANTE ACADEMY	R	19/11/2022 19:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO
LEVANTE AZZURRO S.R.L.	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	R	20/11/2022 10:00	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)
PRO CALCIO BARI	INTESA SPORT CLUB BARI	R	20/11/2022 11:00	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)

RISULTATI

ALLIEVI UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A			
PELLEGRINO SPORT C.5	- AGON CLUB ALTAMURA	1 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
(1) ACCADEMIA CALCIO MONOsq.B	- PRO GIOVENTU NOICATTARO	3 - 1	
ARBORIS BELLI 1979	- ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	1 - 16	
KIDS CLUB CONVERSANO	- LA QUERCIA	0 - 18	
(1) - disputata il 08/11/2022			

GIRONE B - 5 Giornata - A			
(1) AGON CLUB ALTAMURA	- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	1 - 3	
(2) AVANTI ALTAMURA	- PELLEGRINO SPORT C.5	2 - 3	
(1) - disputata il 08/11/2022			
(2) - disputata il 05/11/2022			

GIRONE C - 5 Giornata - A			
FOOTBALL SANNICANDRO	- SILVIUM GRAVINA	3 - 1	
LEVANTE BITRITTO	- FOOTBALL ACQUAVIVA	4 - 1	
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	- BITETTO	8 - 0	

GIRONE D - 5 Giornata - A			
ATLETICO MOLFETTA	- NICASSIO	0 - 4	
NICK CALCIO BARI	- PALO FOOTBALL CLUB	15 - 0	
(1) VIRTUS PALO	- BELLAVISTA	0 - 4	
(1) - disputata il 05/11/2022			

GIRONE E - 5 Giornata - A		
ARCOBALENO TRIGGIANO	- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	2 - 2
(1) NOICATTARO	- SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	0 - 9
OLIMPIA BITONTO	- ATLETICO CASAMAXIMA	7 - 0

(1) - disputata il 05/11/2022

GIRONE F - 5 Giornata - A		
ACADEMY GIOVINAZZO	- MOLFETTA CALCIO	0 - 8
BORGOROSSO MOLFETTA	- REAL OLIMPIA TERLIZZI	0 - 6

GIRONE G - 5 Giornata - A		
FESCA BARI	- INVICTUS LAM ACCADEMY	1 - 0
PRO CALCIO BARI	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	2 - 0

GIRONE H - 5 Giornata - A		
BULLDOG CAPURSO	- FOOTBALLITE ADELFA	1 - 7
IST. DI CAGNO ABBRESCIA	- PASSEPARTOUT AURORA BARI	1 - 3

GIRONE I - 5 Giornata - A		
(1) CALCIOMANIA	- NOCI AZZURRI 2006	1 - 4
(2) ESPERIA MONOPOLI A R.sq.B	- VIRTUS LOCOROTONDO 1948	4 - 2
ESPERIA MONOPOLI A R.L.	- POLIMNIA CALCIO	5 - 0

(1) - disputata il 05/11/2022

(2) - disputata il 07/11/2022

GIRONE L - 5 Giornata - A		
ATLETICO ACQUAVIVA	- FORTITUDO A.D.	3 - 3
CALCIO PROMOTION	- SANTERAMO CALCIO	1 - 7

GIRONE M - 5 Giornata - A		
(1) PASSEPARTOUT AURORA Bsq.B	- OLIMPIA BITONTO sq.B	-
(2) REAL OLIMPIA TERLIZZI sq.B	- LEVANTE BITRITTO sq.B	2 - 0

(1) - disputata il 09/11/2022

(2) - disputata il 07/11/2022

GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 4 Giornata - A		
ARCOBALENO TRIGGIANO	- INVICTUS LAM ACCADEMYsq.B	-

GIRONE F - 4 Giornata - A		
(1) BORGOROSSO MOLFETTA	- REAL OLIMPIA TERLIZZI sq.B	12 - 0

(1) - disputata il 03/11/2022

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
(1) LA QUERCIA	- KIDS CLUB CONVERSANO sq.B	10 - 0
(2) MONOSPOLIS	- ARBORIS BELLI 1979	5 - 2

(1) - disputata il 05/11/2022

(2) - disputata il 04/11/2022

GIRONE B - 5 Giornata - A		
AGON CLUB ALTAMURA	- AVANTI ALTAMURA	2 - 1
(1) GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	- SANTERAMO CALCIO sq.B	6 - 0
TORITTO	- ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	2 - 0

(1) - disputata il 05/11/2022

GIRONE C - 5 Giornata - A		
ATLETICO ACQUAVIVA	- AGON CLUB ALTAMURA sq.B	0 - 3
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	- FOOTBALL ACQUAVIVA	4 - 2
SANTERAMO CALCIO	- REAL OLIMPIA GRAVINA	6 - 0

GIRONE D - 5 Giornata - A		
CALCIO PROMOTION	- BELLAVISTA	1 - 6
NICASSIO	- BRUNO SOCCER SCHOOL	10 - 1
(1) PALO FOOTBALL CLUB	- NICK CALCIO BARI sq.B	1 - 8

(1) - disputata il 05/11/2022

GIRONE E - 5 Giornata - A		
(1) ATLETICO CASAMAXIMA	- LEVANTE ACADEMY	5 - 1
(1) INVICTUS LAM ACCADEMYsq.B	- BITETTO	0 - 3
LEVANTE BITRITTO	- ARCOBALENO TRIGGIANO	6 - 1

(1) - disputata il 05/11/2022

GIRONE F - 5 Giornata - A		
(1) MOLFETTA CALCIO	- ACADEMY GIOVINAZZO	10 - 1
REAL OLIMPIA TERLIZZI sq.B	- REAL OLIMPIA TERLIZZI	0 - 10
(1) VIRTUS PALESE CALCIO	- BORGOROSSO MOLFETTA	25 - 0

(1) - disputata il 05/11/2022

GIRONE G - 5 Giornata - A		
(1) FESCA BARI	- ATLETICO MOLFETTA	1 - 4
INVICTUS LAM ACCADEMY	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	1 - 2

(1) - disputata il 05/11/2022

GIRONE H - 5 Giornata - A		
BULLDOG CAPURSO	- BARI S.P.A. sq.B	1 - 5
PINK SPORT TIME	- LEVANTE AZZURRO S.R.L.	0 - 12

GIRONE I - 5 Giornata - A		
ESPERIA MONOPOLI A R.L.	- BARI S.P.A.	1 - 2
NOCI AZZURRI 2006	- CALCIOMANIA	1 - 3

GIRONE L - 5 Giornata - A		
ATLETICO BARI	- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	1 - 14
PASSEPARTOUT AURORA BARI	- INTESA SPORT CLUB BARI	-
VIRTUS PALO	- LEVANTE BITRITTO sq.B	5 - 1

GIRONE M - 5 Giornata - A				GIRONE N - 5 Giornata - A			
(1) AVANTI ALTAMURA sq.B	- DIMATEAM	-	R	(1) ACCADEMIA CALCIO MONOsq.B	- FOOTBALLITE ADELFA	-	R
FORTITUDO A.D.	- ACADEMY ALTAMURA	3 - 2		KIDS CLUB CONVERSANO	- PRO GIOVENTU NOICATTARO	3 - 0	
(2) PELLEGRINO SPORT C.5	- NICK CALCIO BARI	-	R	PRO CALCIO BARI	- IST. DI CAGNO ABBRESCIA	2 - 2	
(1) - da disputare il 14/12/2022				(1) - disputata il 09/11/2022			
(2) - disputata il 07/11/2022							

GIOVANISSIMI UNDER 14

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A				GIRONE C - 4 Giornata - A			
FOOTBALL SANNICANDRO	- OLIMPIA BITONTO	-	R	(1) PRO CALCIO BARI	- FREE TIME AZZURRO	5 - 3	
(1) - disputata il 09/11/2022				(1) - disputata il 03/11/2022			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
FASANO	- ARBORIS BELLI 1979	5 - 0	R	FOOTBALL CLUB SANTERAMO	- VIRTUS PALESE CALCIO	0 - 13	
(1) SPORTLANDIA	- LA QUERCIA	-	R	OLIMPIA BITONTO	- TORITTO	4 - 0	
(1) - disputata il 09/11/2022				(1) PRO GIOVENTU NOICATTARO - FOOTBALL SANNICANDRO			
				(1) - disputata il 06/11/2022			

GIRONE C - 5 Giornata - A			
FREE TIME AZZURRO	- LEVANTE AZZURRO S.R.L.	1 - 6	
(1) INTESA SPORT CLUB BARI	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	-	R
LEVANTE ACADEMY	- PRO CALCIO BARI	1 - 3	
(1) - da disputare il 10/11/2022			

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE	A	3/A	14-12-22	KIDS CLUB CONVERSANO	ACCADEMIA CALCIO MONOsq.B	P
GIRONE	E	3/A	08-12-22	NOICATTARO	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	P
GIRONE	M	5/A	09-11-22	PASSEPARTOUT AURORA Bsq.B	OLIMPIA BITONTO sq.B	R

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE	E	4/A	31-10-22	ARCOBALENO TRIGGIANO	INVICTUS LAM ACCADEMYsq.B	M
GIRONE	L	5/A	06-11-22	PASSEPARTOUT AURORA BARI	INTESA SPORT CLUB BARI	M
GIRONE	M	5/A	14-12-22	AVANTI ALTAMURA sq.B	DIMATEAM	P
GIRONE	N	5/A	09-11-22	ACCADEMIA CALCIO MONOsq.B	FOOTBALLITE ADELFA	R

GIOVANISSIMI UNDER 14

GIRONE	A	5/A	09-11-22	SPORTLANDIA	LA QUERCIA	R
GIRONE	B	4/A	16-11-22	FOOTBALL SANNICANDRO	OLIMPIA BITONTO	R
		5/A	06-11-22	PRO GIOVENTU NOICATTARO	FOOTBALL SANNICANDRO	M
GIRONE	C	2/A	16-10-22	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	U
		5/A	10-11-22	INTESA SPORT CLUB BARI	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	R

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Dr. Nicola Marzella, nella riunione del 8 novembre 2022 ha adottato le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 3/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

COLONNA FRANCESCO (PELLEGRINO SPORT C.5)
PIO

GARE DEL 5/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

DE LUCA VANNI (CALCIOMANIA) SARDONE VITO (PELLEGRINO SPORT C.5)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COLONNA ALESSANDRO (CALCIOMANIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

TALIENTI PIETRO (CALCIOMANIA) VALENZANO PASQUALE (CALCIOMANIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LOIUDICE GIORGIO (AVANTI ALTAMURA) RESTA VITO (NOCI AZZURRI 2006)
CASAMASSIMA ANDREA (PELLEGRINO SPORT C.5) COLONNA FRANCESCO (PELLEGRINO SPORT C.5)
PIO

AMMONIZIONE (I INFR)

COLUCCI DAVIDE (AVANTI ALTAMURA) GRAMEGNA FRANCESCO (AVANTI ALTAMURA)
SURIANO JACOPO (BELLAVISTA) LACATENA ANTONELLO (CALCIOMANIA)
CILIBERTI ANDREA (NOCI AZZURRI 2006) LIPPOLIS NICCOLO (NOCI AZZURRI 2006)
PENTA NICOLAS (NOCI AZZURRI 2006) DESIMINI SIMONE (NOICATTARO)
LANGIULLI LUIGI (NOICATTARO) SPAGNUOLO SIMONE (NOICATTARO)
ABOUDI SEIF ELISLAM (PELLEGRINO SPORT C.5) MODEO ANDREA (PELLEGRINO SPORT C.5)
MOREA ALESSIO (VIRTUS PALO)

GARE DEL 6/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE E DIFFIDA

BULLDOG CAPURSO
assenza f.p.s.

KIDS CLUB CONVERSANO
assenza f.p.s.

REAL OLIMPIA TERLIZZI
assenza di richiesta di forza pubblica

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

TAURO PIERFEDELE (ARBORIS BELLI 1979)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

FORNUTATO PASQUALE (BALSIGNANO SOCCER
DANIEL SCHOOL)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANGIONE ANGELO (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SPADAVECCHIA (ARBORIS BELLI 1979) COSOLA DANIELE (BULLDOG CAPURSO)
ALESSANDRO

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

NOVIELLO LUIGI	(ATLETICO ACQUAVIVA)	PIROLO GIOVANNI DOMEN	(FESCA BARI)
SIMONE NICOLA	(POLIMNIA CALCIO)	DADDABBO FEDERICO	(PRO CALCIO BARI)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIorentino GIANPAOLO	(ACADEMY GIOVINAZZO)	PENNETTA MICHELE	(ARBORIS BELLI 1979)
ARBORE KRISTIAN	(BALSIGNANO SOCCER SCHOOL)	COLANGELO NICHOLAS	(BULLDOG CAPURSO)
FORNARELLI VITO LUIGI	(FESCA BARI)	LISCO IVAN	(FESCA BARI)
MASSARI ANDREA	(FESCA BARI)	PARTIPILO VITO	(FESCA BARI)
CAFARELLA ALESSANDRO	(LEVANTE BITRITTO)	SIRAGUSA CARMINE	(OLIMPIA BITONTO)
DAMALJA ANDREA	(PALO FOOTBALL CLUB)	CAPOZZI PASQUALE	(POLIMNIA CALCIO)
LOIZZO GIANVITO	(SILVIUM GRAVINA)	GIARDINO GIANMARCO	(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GULLOTTI ENRICO	(ACADEMY GIOVINAZZO)	LOBASSO VITO	(ACADEMY GIOVINAZZO)
MASTANDREA VINCENZO	(ACADEMY GIOVINAZZO)	SANGIO CRISTIAN	(ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)
GRASSI FRANCESCO	(ARBORIS BELLI 1979)	LIPPOLIS CLAUDIO	(ARBORIS BELLI 1979)
SABATELLI ANDREA	(ARBORIS BELLI 1979)	SANTORO DAVIDE	(ARBORIS BELLI 1979)
BUSCO GABRIELE	(BULLDOG CAPURSO)	CASTELLINO PASQUALE	(CALCIO PROMOTION)
LAMURAGLIA MICHELE	(CALCIO PROMOTION)	IAIA PASQUALE	(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)
COLANINNO CLAUDIO	(FOOTBALL ACQUAVIVA)	DAPRILE MICHELE	(FOOTBALL ACQUAVIVA)
CONSERVA GABRIELE	(FOOTBALL SANNICANDRO)	MUCA ISLAM	(FOOTBALL SANNICANDRO)
BARILE ROCCO	(INVICTUS LAM ACCADEMY)	VATINNO GABRIELE	(INVICTUS LAM ACCADEMY)
SABATO SIMONE	(LA QUERCIA)	DI STASI GABRIELE	(LEVANTE BITRITTO)
LAFRONZA ANDREA	(LEVANTE BITRITTO)	REALE VITO	(LEVANTE BITRITTO)
CURCI FRANCESCO	(MOLFETTA CALCIO)	KALLO DAVIDE EUGENIO	(MOLFETTA CALCIO)
STRAGAPEDE ANTONIO	(MOLFETTA CALCIO)	GRANIERI DAVIDE	(OLIMPIA BITONTO)
FUMAI FRANCESCO SAVER	(PASSEPARTOUT AURORA BARI)	CAPONIO FRANCESCO VITO	(SANTERAMO CALCIO)
FILALI YOUNESS	(SANTERAMO CALCIO)	GRIECO ALESSANDRO	(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

GARE DEL 7/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TURSI CHRISTIAN	(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)
-----------------	---------------------------

GARE DEL 8/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE E DIFFIDA

AGON CLUB ALTAMURA
assenza della richiesta di forza pubblica

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SAPONARO ALESSANDRO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

AMMONIZIONE (I INFR)

LOPORCARO GIACOMO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
LAUDADIO FLAVIO (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

VINO DOMENICO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

GIOVANISSIMI UNDER 15

GARE DEL 30/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

URBANO MATTIA (REAL OLIMPIA TERLIZZI)

GARE DEL 4/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CARDONE FRANCESCO (ARBORIS BELLI 1979)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUCARELLA ANTONIO (ARBORIS BELLI 1979)

BRESCIA DAVIDE WINDUST (MONOSPOLIS)

GARE DEL 5/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE PERGOLA GABRIEL (ACADEMY GIOVINAZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

LOGGIONE FRANCESCO (FESCA BARI)
SAVER

DE DONATO DOMENICO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEGENNARO SAMUELE (ACADEMY GIOVINAZZO)
DE BENEDICTIS SHEMUEL (ATLETICO CASAMAXIMA)
MONGELLI SERGIO (ATLETICO MOLFETTA)
SANTAMARIA VINCENZO (FESCA BARI)
CARAVELLA SALVATORE (MOLFETTA CALCIO)

LANZADORO MATTIA (ACADEMY GIOVINAZZO)
BUCCI MATTIA (ATLETICO MOLFETTA)
FRISINA ALESSANDRO (BITETTO)
SANGERARDI LUIGI (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
LORUSSO CHRISTIAN (VIRTUS PALESE CALCIO)

GARE DEL 6/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 6/11/2022 ATLETICO ACQUAVIVA - AGON CLUB ALTAMURA sq.B

Esaminati gli atti ufficiali: nel corso della gara la Società ATLETICO ACQUAVIVA procedeva alla sostituzione di nr. 8 calciatori mentre per questo campionato ne sono previste un massimo di sette;

DELIBERA

Infliggere alla Società ATLETICO ACQUAVIVA la sanzione sportiva della perdita della gara di 0-3 in favore della Società AGON CLUB ALTAMURA sq B nonché l'ammenda di euro 20,00.

gara del 6/11/2022 CALCIO PROMOTION – BELLAVISTA

Esaminati gli atti ufficiali: nel corso della gara la Società CALCIO PROMOTION procedeva alla sostituzione di nr. 8 calciatori mentre per questo campionato ne sono previste un massimo di sette;

DELIBERA

Infliggere alla Società CALCIO PROMOTION sanzione sportiva della perdita della gara di 1-6 in favore della Società BELLAVISTA nonché, nonché l'ammenda di euro 20,00.

gara del 6/11/2022 PASSEPARTOUT AURORA BARI - INTESA SPORT CLUB BARI

Esaminati gli atti ufficiali: Rilevato che: la gara in epigrafe indicata non ha avuto luogo per impraticabilità di campo, si demanda al D.P. per la rifissazione.

gara del 6/11/2022 REAL OLIMPIA TERLIZZI sq.B - REAL OLIMPIA TERLIZZI
Esaminati gli atti ufficiali: nel corso della gara la Società REAL OLIMPIA TERLIZZI sq B procedeva alla sostituzione di nr. 8 calciatori mentre per questo campionato ne sono previste un massimo di sette;

DELIBERA

Infliggere alla Società REAL OLIMPIA TERLIZZI sq B sanzione sportiva della perdita della gara di 0-10 in favore della Società REAL OLIMPIA TERLIZZI nonché, nonché l'ammenda di euro 20,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO ACQUAVIVA
vedi delibera

CALCIO PROMOTION
vedi delibera

REAL OLIMPIA TERLIZZI
vedi delibera

AMMENDA

Euro 20,00 CALCIO PROMOTION
vedi delibera

Euro 20,00 ATLETICO ACQUAVIVA
vedi delibera

Euro 20,00 REAL OLIMPIA TERLIZZI
vedi delibera

AMMONIZIONE E DIFFIDA

BULLDOG CAPURSO
assenza f.p.s.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

GIORANNA SALVATORE (ESPERIA MONOPOLI A R.L.)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BELLUCCI ANTONIO (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MIULLI GIACOMO (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STOLFA PATRIZIO (BULLDOG CAPURSO)

CELI FRANCESCO (PRO CALCIO BARI)

RITELLA PAOLO

(NOCI AZZURRI 2006)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GASPARRE VINCENZO (BRUNO SOCCER SCHOOL)

MANNARINI MASSIMILIANO (INVICTUS LAM ACCADEMY)

BELVISO ALESSANDRO (NOCI AZZURRI 2006)

PRIFTI ALESSANDRO (CALCIOMANIA)

DE NIGRIS FRANCESCO (KIDS CLUB CONVERSANO)

FERRETTI MARCO (PRO CALCIO BARI)
ANTONIO

AMMONIZIONE (I INFR)

LORUSSO GABRIELE (AGON CLUB ALTAMURA)

NUZZI PASQUALE (AGON CLUB ALTAMURA)

DI COSOLA FRANCESCO (ARCOBALENO TRIGGIANO)

MARINELLI LORENZO (ATLETICO ACQUAVIVA)

DE RUVO BENIAMINO (BARI S.P.A.)

PIETRANIELLO ALESSANDRO (BARI S.P.A.)

STABILE DANIELE (BULLDOG CAPURSO)

BARBERA NICOLA (INVICTUS LAM ACCADEMY)

DONATORE ALESSANDRO (IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

MELIOTA NICOLA (LEVANTE BITRITTO)

AMISSAH DOMINIQUE (NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)

LAMPARELLI GIANLUCA (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

LIPPOLIS ALESSIO (REAL OLIMPIA GRAVINA)

CIANCIOTTI RAFFAELE (SANTERAMO CALCIO)

FLORIO GIUSEPPE (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

MORAMARCO FRANCESCO (AGON CLUB ALTAMURA)

SCARABAGGIO TOMMASO (AGON CLUB ALTAMURA)

CAMPANALE ANTONIO (ATLETICO ACQUAVIVA)

CICIRELLI ANTONIO (AVANTI ALTAMURA)

GRIMALDI FABIO (BARI S.P.A.)

DIVANNO FEDERICO (BULLDOG CAPURSO)

MAFFEI GAETANO (CALCIO PROMOTION)

DI CIAULA PIERLUIGI (INVICTUS LAM ACCADEMY)

DE GREGORIO MATTIA (KIDS CLUB CONVERSANO)

SICILIANI GIUSEPPE (LEVANTE BITRITTO)

CLEMENTE NICOLA (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

PETRONELLA NICOLA (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

CAPONIO CHRISTIAN (SANTERAMO CALCIO)

DIGIROLAMO MARINO (SANTERAMO CALCIO)

TENZONE ANTONIO (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

GARE DEL 7/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIPOLLA FRANCESCO A P (NICK CALCIO BARI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SAVINO GIUSEPPE FLAVIO (PELLEGRINO SPORT C.5)

AMMONIZIONE (I INFR)

GISONDA PASQUAL (NICK CALCIO BARI)
ALESSIO

GIOVANISSIMI UNDER 14

GARE DEL 3/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PRENCIPE LUCA	(FREE TIME AZZURRO)	RENDINA NICOLA	(FREE TIME AZZURRO)
GORA NICOLO	(PRO CALCIO BARI)	ROSSITTO MARCO	(PRO CALCIO BARI)

GARE DEL 5/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LEO GABRIELE	(ARBORIS BELLI 1979)	VALENTINI CHRISTIAN	(ARBORIS BELLI 1979)
PALMISANO DOMENICO	(FASANO)		

GARE DEL 6/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 6/11/2022 PRO GIOVENTU NOICATTARO - FOOTBALL SANNICANDRO

Esaminati gli atti ufficiali: Rilevato che: la gara in epigrafe indicata non ha avuto luogo per impraticabilità di campo, si demanda al D.P. per la rifissazione.

TORNEI ESORDIENTI MISTI E PULCINI CALCIO A 5

S.S. 2022/2023 – NORME GENERALI

Allegati al presente comunicato ufficiale gironi e calendario dei tornei Esordienti e Pulcini calcio a 5.

Distinte e referti sono reperibili al seguente link

<http://www.lndpuglia.it/index.php/it/comunicati-ufficiali/delegazione-di-bari/stagione-sportiva-2022-2023-6>

1. Per i tornei Esordienti e Pulcini ogni società dovrà presentare una lista di **max n. 20 calciatori**.
2. Uno stesso calciatore **NON** potrà fare parte delle diverse squadre della stessa società.
 - Nel caso che un giocatore di una stessa società prenda parte alle gare delle diverse squadre di una stessa categoria, verrà assegnata la sconfitta a tavolino per la squadra che lo schiererà in campo e verrà assegnata una penalizzazione nella classifica di merito.
3. Ogni calciatore dovrà essere regolarmente tesserato presso la società di appartenenza.
4. Prima di ogni partita ogni squadra dovrà presentare alla società ospitante, **30 minuti** prima dell'inizio della gara, una distinta in duplice copia degli atleti e degli accompagnatori, con i rispettivi numeri di maglia e numeri di matricola dei cartellini.
 - In caso che una squadra non consegnerà alla società ospitante prima del fischio di inizio, una distinta cartacea e i tesserini, la gara non avrà valenza in nessun caso, nemmeno con l'accordo delle due squadre.
5. Prima di ogni partita verrà effettuato il riconoscimento dei giocatori presenti in lista, con l'allenatore, e/o accompagnatore, e/o eventuale medico sociale solo se riconosciuto da tesserino, anch'essi presenti in lista;
 - Nel caso che una squadra presenti in panchina allenatori o accompagnatori non presenti in distinta, gli stessi saranno allontanati dal rettangolo di gioco.
6. Ogni squadra dovrà scendere in campo **POSSIBILMENTE** con una numerazione dietro le maglie, per facilitare il compito del **RICONOSCIMENTO**.
7. In caso di condizioni atmosferiche avverse, le squadre sono tenute a presentarsi sempre e comunque sul campo, e a decidere di comune accordo tra le tre parti, "squadra di casa" "squadra ospite", se svolgere o meno la gara.
 - In caso che una delle due squadre non si presenti sul campo in condizioni atmosferiche avverse, o non avrà concordato con la società ospitante lo spostamento, avrà partita persa a tavolino per 3-0.
8. Per variazioni di gare da calendario saranno prese in considerazione solo se ci sarà accordo scritto tra le tre parti, squadra ospitante, squadra ospite e organizzazione, da inviare tramite mail a basesgsbari@gmail.com
 - Non saranno prese in considerazione richieste di variazione entro 24 ore antecedenti l'orario e il giorno della gara;
9. **Ammende o carico di società per infrazioni disciplinari**

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

 - a) **Rinunce a gare**

Per lo corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/ Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	515,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	351,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	515,00	103,00	61,00

N.8.: La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è escluso dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

b) Mancata trasmissione referti gara

Entro 48 ore dallo svolgimento della gara DEVONO essere trasmessi i referti gara (in allegato) e relative distinte (in allegato) a mezzo mail a : basesgsbari@gmail.com
Qualora il referto non pervenisse alla scrivente Delegazione entro il termine di 10 giorni dalla disputa della gara, sarà applicata un'ammenda di Euro 10,00 per ogni referto mancante.

Per quanto concerne i regolamenti di gioco si rimanda alla lettura del Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 10 novembre 2022.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ'

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Art. 77

Organi del Sistema delle Licenze Nazionali

1. Gli Organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Art. 78

Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato **Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (di seguito la “Co.Vi.So.C.”)**.

2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

3. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

4. Abrogato

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.

6. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un Regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.

Art. 79

Attività consultive

1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l’individuazione degli indirizzi e dei criteri per l’esercizio dei poteri spettanti alla FIGC nelle materie concernenti l’applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.

2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

Art. 80

Attività di controllo

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:

a) richiedere il deposito di dati e documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;

b) effettuare, attraverso il nucleo ispettori, verifiche presso le sedi delle società;

c) richiedere di fornire informazioni e/o documentazione integrativa a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva o dell'esame dei documenti depositati;

d) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

e) convocare i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società nonché se del caso il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

f) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.

3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

Art. 81

Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.

2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente federale di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 82

Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 83

Regolamento interno della Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 84 Contabilità e bilancio

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.
2. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.
4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
5. Le società **associate alle Leghe professionistiche**, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del *pro-rata temporis*.
6. Le società **associate alle Leghe professionistiche**, devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.
7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("*limited review*") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, **predisporre** il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. **Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991.** L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società **comprese nella struttura del gruppo** che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica. Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, **anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché** i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, **salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 bis e 28 del d.lgs. n. 127/1991.**
9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal **comma 8**, devono, altresì, depositare **presso la Co.Vi.So.C.** la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.

10. Abrogato

11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. D), il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, **secondo quanto previsto dal comma 8.**

Art. 85 **Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.**

A) Adempimenti delle società di Serie A

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio **entro il termine previsto dallo statuto**, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione **le società devono** depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Abrogato

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 30 novembre la sola situazione patrimoniale intermedia consolidata al 30 settembre, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
- e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale

rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella “Guida al budget” predisposta dalla Co.Vi.So.C..

V. Abrogato

VI. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre)** e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 30 maggio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo)** e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per **le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno)** e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti **ed incentivi all'esodo** devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 novembre l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera relativi **alle mensilità** del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 30 maggio l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del terzo trimestre** (1° gennaio- 31 marzo) e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità** del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino

a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

VIII. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;**

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

IX. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

ii) Proventi da sponsorizzazioni;

iii) Proventi pubblicitari;

iv) Proventi commerciali e royalties;

v) Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

viii) **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i*, *ii*, *iii*, *iv*) e *v*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.

12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo X, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

X. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, **comprende le seguenti voci:**

i) Costi per il personale;

ii) Ammortamenti e **Svalutazioni** dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

ii) Proventi da sponsorizzazioni;

iii) Proventi pubblicitari;

iv) Proventi commerciali e royalties;

v) Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

viii) **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo

bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i*, *ii*, *iii*, *iv*) e *v*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.

11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo IX, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

XI. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;
- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

XII. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

B) Adempimenti delle società di Serie B

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio **entro il termine previsto dallo statuto**, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione **le società devono** depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Abrogato

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, ad eccezione di quelle neopromosse in Serie B, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
- e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..

V. Abrogato

VI. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il **16 ottobre** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del primo bimestre** (1° luglio-31 agosto) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 dicembre** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del secondo bimestre** (1° settembre-31 ottobre) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 febbraio** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 marzo** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e **del** sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il **16 ottobre** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 dicembre** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 febbraio** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei

collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 marzo** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto bimestre** (1° gennaio-28/29 febbraio) e **a quelle precedenti**, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto **versamento**, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre** (1° marzo-30 aprile) e **del sesto bimestre** (1° maggio-30 giugno) e **a quelle precedenti**, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

VIII. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;**

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. **Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

4. **Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

5. **La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

IX. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

- v) Acconti;
- vi) Debiti verso fornitori;
- vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
- viii) Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti,
- ix) Debiti tributari;
- x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
- xi) Debiti verso enti-settore specifico;
- xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

ii) Proventi da sponsorizzazioni;

iii) Proventi pubblicitari;

iv) Proventi commerciali e royalties;

v) Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

viii) **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.

12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo X, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

13. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

X. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, **comprende le seguenti voci:**

i) Costi per il personale;

ii) Ammortamenti e **Svalutazioni** dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

ii) Proventi da sponsorizzazioni;

iii) Proventi pubblicitari;

iv) Proventi commerciali e royalties;

v) Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

viii) **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)* e *v)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi)*, *vii)* e *viii)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, sono calcolati con le seguenti modalità:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)* e *v)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.

11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo IX, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

XI. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo,

intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;

- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

XII. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

C) Adempimenti delle società di Serie C

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio **entro il termine previsto dallo statuto**, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;

c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società **devono** depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

IV. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il **16 ottobre** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del primo bimestre** (1° luglio-31 agosto) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 dicembre** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del secondo bimestre** (1° settembre-31 ottobre) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti

ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il **16 febbraio** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 marzo** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e **del** sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

V. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il **16 ottobre** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 dicembre** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 febbraio** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre** (1° novembre-31 dicembre) e **a quelle precedenti**, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro il **16 marzo** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto bimestre** (1° gennaio-28/29 febbraio) e **a quelle precedenti**, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto **versamento**, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre** (1° marzo-30 aprile) e **del sesto bimestre** (1° maggio-30 giugno) e **a quelle precedenti**, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

VI. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;**

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) e Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. **Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

4. **Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

5. **La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

VII. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

- iii*) Debiti verso banche;
- iv*) Debiti verso altri finanziatori;
- v*) Acconti;
- vi*) Debiti verso fornitori;
- vii*) Debiti rappresentati da titoli di credito;
- viii*) Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
- ix*) Debiti tributari;
- x*) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
- xi*) Debiti verso enti-settore specifico;
- xii*) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

- i*) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
- ii*) Proventi da sponsorizzazioni;
- iii*) Proventi pubblicitari;
- iv*) Proventi commerciali e royalties;
- v*) Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;
- vi*) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
- vii*) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
- viii*) **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *i*), *ii*), *iii*), *iv*) e *v*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

- a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*), *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

- a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;
- b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura del 25%.

12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo VIII, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

13. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

VIII. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, **comprende le seguenti voci:**

i) Costi per il personale;

ii) Ammortamenti e **Svalutazioni** dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

ii) Proventi da sponsorizzazioni;

iii) Proventi pubblicitari;

iv) Proventi commerciali e royalties;

v) Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

viii) **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)* e *v)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi)*, *vii)* e *viii)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)* e *v)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*), *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*), *vii*) e *viii*), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura del 25%.

11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo VII, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

IX. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo,

intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;

- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

X. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società ad eccezione delle neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

D) Adempimenti delle società di Serie A femminile

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, **nei commi 2 e 3** per brevità denominate “le società”, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio **entro il termine previsto dallo statuto**, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. I) delle precedenti lett. A), B), C).

II. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico**, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico**, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico**, dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al

settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro il 30 maggio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico**, dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico**, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e gli incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera** relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro il 16 novembre l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera** relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera** **relativi alle mensilità del** secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei

collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 30 maggio l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Divisione Calcio Femminile, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

Art. 86

Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 87

Ispezioni e controlli

ABROGATO

Art. 88
Certificazione dei bilanci
ABROGATO

Art. 89
Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori
ABROGATO

Art. 90
Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. La violazione, da parte **delle** società e dei **loro** dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, **degli incentivi all'esodo** e al mancato **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e **di Serie B** e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei **loro** dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, **degli incentivi all'esodo** e al mancato **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, **i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC**, salvo che, per ogni **nuova** acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura **degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva**, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute **nella sessione di riferimento**. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del **saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso**, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale **di competenza della stagione sportiva in corso**, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile **di competenza della stagione sportiva in corso**, dei calciatori acquisiti. **Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di**

successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, **quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:**

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- e) **utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;**
- f) **utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento**

6. La Lega di competenza deve certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza il provvedimento di cui al comma 4 può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e **degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti ed **incentivi all'esodo**.**

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, **anche di una sola mensilità, degli emolumenti e **degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità**, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del **Fondo di Fine carriera**, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti e **degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento** delle ritenute **Irpef**, dei contributi **Inps** e del **Fondo di Fine carriera** non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.**

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, **anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e **degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità**, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del **Fondo di Fine carriera**, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e **degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento** delle ritenute **Irpef**, dei**

contributi **Inps e del Fondo di Fine carriera** non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di cui al comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

Art. 90 bis
Composizione della Co.A.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 90 ter
Sistema delle Licenze Nazionali

1. Le norme che regolano i procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini e **adempimenti** diversi da quelli previsti nel presente Titolo.

Art. 90 quater
Commissione Criteri Infrastrutturali
ABROGATO

Art. 90 quinquies
Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi
ABROGATO

Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (**di seguito la "Commissione"**).

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.
6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.
7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, **attraverso la costituzione di una Segreteria.**
8. **La carica di componente della Commissione è incompatibile** con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.



Roma, 3 novembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 39

Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, in materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 35 /2022

Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, In materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, correttivo al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”.

Premessa

Si sottolinea, **in primis**, che le disposizioni del D. Lgs. n. 163, **ivi comprese quelle sul lavoro sportivo**, si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, per effetto dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, nel testo corretto dall’art. 29 del D. Lgs. n.163/2022, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli **10** (Riconoscimento ai fini sportivi), **39** (Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e **40** (Promozione della parità di genere) e del **Titolo VI** (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato) che si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2022**.

La data di entrata in vigore delle disposizioni sul lavoro sportivo, inizialmente fissata nel D. Lgs. n. 36/21 al 1° luglio 2022, venne poi spostata al 31 dicembre 2023 con il Decreto “Sostegni”, ma poi successivamente portata al **1° gennaio 2023** dall’art. 10, comma 13-quater, lett. a), del D. L. “Sostegni 2”, n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Va, comunque, rilevato che nel testo del Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2022, nel comma 1 del medesimo art. 29, correttivo dell’art. 51 del Decreto del febbraio 2021, era inserito un secondo periodo così formulato: **“La disciplina di cui al Titolo V, Capo I, si applica ai rapporti di lavoro sportivo costituiti successivamente alla data di cui al comma 1”**.

La norma prevedeva, pertanto, che ai rapporti di lavoro sportivo posti in essere prima del 1° gennaio 2023, non si applicava la nuova disciplina ma continuava ad applicarsi quella vigente prima del 1° gennaio 2023.

Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il periodo che prorogava l’entrata in vigore della nuova disciplina al 1° luglio 2023 per i rapporti di lavoro in essere prima del 1° gennaio 2023, **è stato soppresso**.

Tanto premesso, con la presente Circolare viene esposta una sistematica trattazione della nuova disciplina applicabile al lavoro sportivo, introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e con il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022.

Il contenuto del D. Lgs. n. 36/2021 è stato ampiamente trattato con la Circolare n. 95 pubblicata dalla L.N.D. il 23 marzo 2021, alla quale si fa richiamo fatte salve le modifiche apportate con il Decreto correttivo delle quali viene data notizia nei rispettivi articoli oggetto di modifica.

Non sono state apportate modifiche ai seguenti articoli di cui è stata data notizia, come già accennato, con la Circolare LND n. 95 del 23 marzo 2021:

-art. 1 – Oggetto

-art. 2 – Definizioni

- art. 3 – Principi e obiettivi
- art. 4 – Competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome
- art. 5 - Invarianza finanziaria
- art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi
- art.11 – Incompatibilità
- art. 13 – Costituzione e affiliazione delle Società Sportive Professionistiche
- art. 14 – Deposito atti costitutivi
- art. 17 – Tecnici e Dirigenti sportivi
- art. 18 – Direttori di gara
- art. 39 – Fondo per il passaggio al professionismo e estensione delle tutele negli sport femminili
- art. 40 - Promozione della parità di genere
- artt. da 43 a 50 – Titolo VI - Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato

Di seguito, si riportano, in dettaglio, le principali correzioni e modificazioni recate dal Decreto correttivo n. 163/2022 al D. Lgs. n. 36/2021

Art. 1 del D. Lgs. correttivo n. 163 – l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/21, - Forma giuridica delle ASD e SSD Dilettantistiche - è stato così modificato:

- **comma 1-** “Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile,
b)- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c)- società di capitale e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI del Codice Civile (sono state, di nuovo, inserite le cooperative non previste nel testo originario e sono escluse le società di persone);

c-bis)- “enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente Decreto” (sono inclusi gli enti del terzo settore con prevalente attività sportiva dilettantistica);

il comma 2- è sostituito dal seguente: “ Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente Decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112”;

comma 3 – non modificato – Gli enti sportivi si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo ufficiale.

Art. 2 – All’art. 7 del D. Lgs. n. 36/21 – Atto costitutivo e Statuto - sono aggiunti al comma 1, i commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 1-bis prevede che “Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore, abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lett. b), non è richiesto”. *Gli ETS sono autorizzati a svolgere anche altre attività in via principale.*

Il successivo comma 1-ter precisa che “Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.

Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento". *E' previsto, pertanto, un rinvio al Codice Civile soltanto per le norme inerenti l'atto costitutivo, lo statuto e la forma societaria.*

Art. 3 – All'art. 8 del D. Lgs. n. 36/21 – Assenza del fine di lucro - è apportata, tra l'altro, la seguente modifica:

comma 4-bis che prevede che "Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 (*se costituite nelle forme di società di capitali e di cooperative, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione... ad aumento gratuito del capitale sociale...oppure possono procedere alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato*) è aumentata fino **all'80 per cento** per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 C.C. che **gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi** in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tali misure è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea".

Art. 4 – L'art. 9 del D. Lgs. n. 36/21 – Attività secondarie e strumentali – è modificato, al **comma 1**, nel senso che "Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), (*esercizio in via principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali **e che siano alle stesse strettamente connesse**", **secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport di concerto con il MEF.** (*Di fatto, le attività secondarie sono ammesse soltanto se strettamente connesse alle attività istituzionali*).

E' stato inserito il seguente comma:

comma 1-bis – "I proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il Decreto di cui al comma 1";

Art. 5 – All'art. 12 del D. Lgs. n. 36/21 – Disposizioni tributarie – è inserito il **comma 2-bis** che stabilisce che per le ASD e le SSD le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Il comma 2 dello stesso art. 12 del D. Lgs. n. 36/21, prevede che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD e SSD nonché delle FSN e degli EPS direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (*la disposizione era già prevista dal comma 5 dell'art. 90 della Legge n. 289/002, abrogato con l'art. 52*).

Infine, il **comma 3** dello stesso art. 12, prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di SSD e ASD che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN e da EPS, costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR (*la disposizione era già prevista dal comma 8 dell'art. 90 della Legge n. 289/002, abrogato con l'art. 52*).

Si ricorda che il **comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/21**, non modificato, prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN, e dagli EPS, alle ASD e SSD non si applica la ritenuta del 4% a titolo d'acconto di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973 (*la disposizione era già prevista dall'abrogato comma 4 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002*).

L'art 6 del Decreto correttivo sostituisce il comma 1 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2021 con un altro comma 1 che prevede che "Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva".

Non sono stati sostanzialmente modificati i successivi commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2021. *E' stato, di fatto, disciplinato, al comma 3, il tesseramento anche per soggetti diversi dagli atleti.*

L'art. 7 – modifica il comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/21 – Tesseramento degli atleti minorenni – aumentando da 12 a 14 anni l'età del minore che non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Restano invariati gli altri commi dell'articolo di cui al D. Lgs. n. 36/2021.

L'art. 8 del Decreto correttivo non comporta variazioni di rilievo all'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2021 - Tecnici e Dirigenti sportivi.

Gli artt. da 9 a 12, correttivi degli artt. da **19 a 24** del D. Lgs. n. 36/2021, riguardano le discipline sportive che prevedono gli impieghi di animali.

Particolare rilevanza assumono le modifiche recate al Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Il Capo I tratta del "Lavoro sportivo"

L'art. 13 del Decreto correttivo n. 163/2022 modifica l'art. 25 del D. Lgs. n. 36/21 – Lavoratore sportivo - nel modo seguente.

Al comma 1 viene qualificato **lavoratore sportivo** l'atleta, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e **indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, eliminando dall'originario testo, dopo la parola "corrispettivo", le parole "al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29".** Viene, poi, **aggiunto al comma 1, un periodo** che prevede che **"E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".** *E' stata eliminata l'esclusione dal concetto di lavoro sportivo delle prestazioni amatoriali remunerate, introducendo il principio che tutti coloro che percepiscono compensi sono lavoratori sportivi e sono previsti tra i lavoratori sportivi tutti i tesserati che svolgono verso corrispettivo mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.*

E' aggiunto il comma 1-bis che stabilisce che "La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport".

Rimangono sostanzialmente inalterati i commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2021.

Il comma 2, nel quale sono sopresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81", prevede che "Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile".

Il comma 3, sopresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81", stabilisce che ai fini della certificazione del contratto di lavoro, valgono gli

accordi collettivi stipulati dalle FSN, dalle DSA, anche paralimpiche. In mancanza di tali accordi si tiene conto degli indici individuati con DPCM.

Il comma 4 che prevedeva che l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali, è stato abrogato.

Inoltre, viene modificato il **comma 6** che regola l'attività nel settore sportivo dei lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione, stabilendo che ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari di cui al successivo art. 29, comma 2** (*Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente*). In caso di remunerazione, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui **all'art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'art 36, comma 6** (*tassazione IRPEF oltre 15.000,00 euro e contributo previdenziale oltre 5.000,00 euro*).

Infine, viene aggiunto il **comma 6-bis** che prevede che il contratto individuale del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è stipulato dalla FSN o dalla DSA o dall'EPS competente. Alle prestazioni dei Direttori di gara che operano nell'area del professionismo **non** si applica il regime previsto per le prestazioni di cui all'art. 36, comma 6.

Sostanzialmente con il nuovo testo dell'art. 25 viene confermato che l'attività di lavoro sportivo, posta in essere sia da un professionista che da un dilettante può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo e, comunque, non più oggetto di prestazioni occasionali, mentre, con il comma 5, viene confermato che ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributarie.

Si tratta, in sostanza, di un'importante novità dal momento che l'atleta, sia esso professionista o dilettante deve stipulare un contratto di lavoro sportivo, riconducibile o al lavoro subordinato (professionisti) o autonomo (dilettanti) e, comunque, assoggettabile alle ritenute previdenziali e tributarie.

Gli artt. 14 e 15 del Decreto correttivo confermano la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 36/21, ivi compresa, con il **comma 4 dell'art. 26**, la possibilità per le FSN, le DSA e gli EPS di costituire un **fondo** gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva. Con il **comma 3 dell'art. 15** è stata confermata la norma di cui **all'art. 27** che prevede che, nei settori professionistici, il lavoro sportivo può costituire anche oggetto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

L'art. 16 del Decreto correttivo riscrive l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/21 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – sostituendo l'art. 28 del D. Lgs. n. 36, relativo al “Direttore di gara”.

Trattasi di una disposizione particolarmente importante per le ASD e SSD, per quello che concerne il rapporto di lavoro sportivo con i propri tesserati.

Come già anticipato, è abrogata, dal 1° gennaio 2023, la disciplina agevolativa che regola i rapporti economici tra le ASD e SSD e gli atleti ed altri tesserati. La soppressione nell'art. 67, comma 1, lett. m), di ogni riferimento ai compensi e premi corrisposti dagli enti sportivi dilettantistici ai loro tesserati, prevista dall'art. 52 del D. Lgs., **esclude che i compensi stessi possano essere qualificati “redditi diversi” e, come tali, soggetti ad una particolare disciplina fiscale di favore e non soggetti a contribuzioni previdenziali.**

Il nuovo art. 28 del D. Lgs. n. 36/21, nel testo modificato dal Decreto correttivo n. 163/2022, stabilisce, al comma 1, che il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel Titolo V, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso art. 28.

Il successivo comma 2 stabilisce che nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti della ASD/SSD:

- a)-la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
- b)-le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.**

Il successivo comma 3, stabilisce che le ASD/SSD destinatarie delle prestazioni sportive devono comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo; la comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. Il mancato adempimento della comunicazione comporta l'irrogazione di sanzioni previste per l'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego.

Il comma 4 stabilisce che per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15 mila euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Il lavoro sportivo prestato in ambito dilettantistico, pertanto, assume la figura di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei requisiti sopra riportati. Non c'è obbligo di busta paga per i compensi annuali non superiori a 15.000,00 euro.

L'art. 17 del Decreto correttivo apporta modifiche all'art. 29 del D. Lgs. n. 36/21 – Prestazioni sportive dei volontari – ridisegnando il concetto e la natura delle prestazioni dei cd. volontari.

Nel corpo dell'intero articolo la parola "amatori" è sostituita dalla parola "volontari" e la parola "amatoriali" è sostituita dalle parole "dei volontari".

In sostanza, è questa una delle novità più rilevanti rispetto al passato. Non esiste più la figura del dilettante inteso come amatore, che poteva percepire compensi occasionali o rimborsi forfettari nei limiti dell'art. 69 del TUIR. Il volontario, con le nuove disposizioni, potrà percepire soltanto rimborsi spesa documentati e non potrà più limitarsi a rilasciare una semplice autocertificazione attestante le spese sostenute senza documentazione.

Il comma 1 dell'art. 29 prevede che le ASD e SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Il comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, è stato sostituito dal seguente: "Le prestazioni dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente".

Il successivo comma 3 stabilisce che le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Infine, il comma 4 obbliga gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari ad assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Di fatto, è vietata ai “volontari” ogni forma di corresponsione di retribuzione; è fatto salvo il rimborso delle spese a piè di lista limitatamente alle spese sostenute fuori del Comune di residenza del percipiente. Tali rimborsi non sono soggetti a tassazione.

L’art. 18 del Decreto correttivo non reca modifiche sostanziali, fatta salva l’introduzione del comma 7-bis, all’art. 30 del D. Lgs. n. 36/21 – Formazione dei giovani atleti –

E’ prevista la possibilità per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Professionistiche di stipulare **contratti di apprendistato** con giovani atleti. La Società o Associazione Sportiva che, successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, stipuli un contratto di lavoro sportivo, senza soluzione di continuità, è tenuta a corrispondere il **premio** di cui all’art. 31, comma 2, (*premio di formazione tecnica*) in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l’atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica o giovanile.

E’ stato introdotto il **comma 7-bis** che stabilisce che per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionale, il limite di età dell’atleta è fissato a **15 anni**, fermo restando il **limite massimo dei 23 anni** di cui all’art. 1, comma 154 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. **Come previsto dal successivo art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs. n. 36/2021, nel testo modificato dall’art. 24 del Decreto correttivo, è stabilito, per quanto riguarda gli sport di squadra, lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui relativamente alle Società Sportive Professionistiche con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, non superiore a 5 milioni di euro.**

L’art. 19 del Decreto correttivo reca modifiche all’art. 31 del D. Lgs. n. 36/21 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –

Al comma 1, la parola “2022” è sostituita dalla parola “2023”. Ne consegue che il vincolo sarà abolito dal 1° luglio 2023.

Il successivo comma 2 prevede che le Società Sportive Professionistiche riconoscono un **premio** di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le Società Professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; **anche le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono lo stesso premio di formazione tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.**

La misura del premio – **comma 3** – è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo rapporto di lavoro.

L’art. 20 del Decreto correttivo modifica l’art. 32 del D. Lgs. n. 36/21 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi – prevedendo che l’attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici secondo disposizioni stabilite con DPCM o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute. Le norme di cui sopra possono prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo.

L’art. 21 del Decreto correttivo reca correzioni all’art. 33 del D. Lgs. n. 36/21 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori –

L’art. 22 del Decreto correttivo prevede modifiche all’art. 34 del D. Lgs. n. 36/21 – Assicurazione contro gli infortuni -

Comma 1 – I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il MEF e con l’Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Comma 2 – dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Il comma 3 prevede che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL prevista dall’art.5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1.

Il comma 4 stabilisce che per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa prevista dall’art. 51 della Legge n. 289/2002, oltre quanto previsto dall’art. 29, comma 4 (**assicurazione responsabilità civile verso terzi**).

L’art. 23 del Decreto correttivo modifica l’art. 35 del D. Lgs. n. 36/21 – Trattamento pensionistico – ai commi 7, 8, introducendo, poi, i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies

Comma 1 – I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Al Fondo sono iscritti, ricorrendone i presupposti, anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici

Comma 2 – **Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale.** A tal fine sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Comma 6 – Per i lavoratori di cui alla comma 2, iscritti alla Gestione Sparata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** (*in precedenza il 16%*).

Comma 7 -Per gli stessi lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva e pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del **25%** (*in precedenza 20%*). Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Comma 8 – Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR (esercizio di arti e professione), iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari **25%**.

Sono, poi, inseriti con il medesimo art. 23 i seguenti commi:

Comma 8-bis – **L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (sostanzialmente, mentre è stata ampliata la fascia esente da imposte – da 10 a 15.000,00 euro annui –, è stata ridotta – da 10 a 5.000,00 euro annui – la fascia di esenzione dalla contribuzione previdenziale).**

Comma 8-ter - **Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.** L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. *L’aliquota è ridotta della metà.*

Comma 8-quater – **Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell’art. 51 (1° gennaio 2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del**

TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo (la disposizione fa salvi i rapporti in essere prima del 1° gennaio 2023).

Comma 8-quinquies – Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo di cui al comma 2, l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

L’art. 24 del Decreto correttivo n. 163/2022 reca importanti modifiche all’art. 36 del D. Lgs. n. 36/21 – Trattamento tributario – Sono, infatti, state introdotte disposizioni che modificano profondamente il trattamento tributario dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi dilettanti, con l’abrogazione della normativa preesistente.

Si ritiene opportuno riassumere, pertanto, il contenuto dell’intero art. 36 nel testo modificato con il Decreto correttivo.

Comma 1 – L’indennità prevista dall’art. 26, comma 4, (*trattamento di fine rapporto*) è soggetta a tassazione agli effetti dell’IRPEF a norma dell’art. 17 del TUIR.

Comma 2 -Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto è fatta salva l’applicazione delle norme del TUIR.

Comma 3 – Per l’attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti prevista dall’art. 26, comma 2, le Società Sportive devono osservare le disposizioni del DPR n. 633/1972 (**IVA**), distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo anche conto del rispettivo volume d’affari. Per le ASD e SSD senza fine di lucro, resta ferma l’agevolazione di cui all’art. 148, terzo comma, del TUIR *che stabilisce che non si considerano commerciali per le ASD le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate nei confronti degli iscritti di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.....*

Il comma 4 dispone che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’art. 31, comma 2, sono operazioni **esenti dall’IVA** ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72. **Tale premio, qualora sia percepito da ASD e SSD che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali soggetti** (*la disposizione non è innovativa ma è prevista dall’art. 15 della Legge n. 91/81 e dall’art. 3 della Legge n. 398/91, entrambi abrogati dall’art. 52 del Decreto correttivo. Non viene fatta menzione degli altri premi previsti dagli artt. 99-bis – premio alla carriera -, 96 -premio di preparazione- delle NOIF che hanno, nella vigente disciplina fiscale lo stesso trattamento del premio di addestramento e formazione tecnica per cui è da presumere che anche detti premi possano essere trattati allo stesso modo).*

Con l’art. 24, comma 1, lett. a), del Decreto correttivo, è stato abrogato il comma 5 dell’originario art. 36 del D. Lgs. n. 36/21, che faceva riferimento alla Legge n. 398/91, all’art. 25 della Legge n. 133/1999 e all’art. 90 della Legge n. 289/2002, diversamente disciplinati dal nuovo testo del D. Lgs.

Totalmente sostituito con il comma 1, lett. b), il comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva la qualificazione come redditi diversi dei premi, compensi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Sono stati introdotti il nuovo comma 6 e i commi 6-bis, 6-ter, e 6-quater che ridisegnano la disciplina dei compensi di lavoro sportivo.

Comma 6 - I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (*di fatto, dal punto di vista fiscale è stata ampliata da 10.000,00 a 15.000,00 la fascia esente da imposta mentre è stata abolita quella che, da 10.000,00 a 30.000,00 euro, era assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta. Con la nuova disposizione, la parte eccedente l’importo di 15.000,00 euro annui è assoggetta a tassazione nei modi normali. E’ Importante la precisazione che la parte non soggetta ad imposta, qualora il compenso superi i 15.000,00 euro annui, non concorre alla*

determinazione del reddito del percipiente. Pertanto, ad esempio, se vengono corrisposti 20.000,00 euro annui, 15.000,00 non sono assoggettati a tassazione mentre i restanti 5.000,00 scontano l'IRPEF normalmente, concorrendo alla determinazione del reddito complessivo del percipiente). E' opportuno evidenziare che i compensi per le collaborazioni cococo sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, mentre, per quanto concerne i titolari di Partita IVA, i compensi rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.

Comma 6-bis – All'atto del pagamento del compenso il lavoratore sportivo rilascia certificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Comma 6-ter- Come già anticipato in sede di commento del **nuovo comma 7-bis dell'art. 30**, è stabilito lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui erogati agli atleti e atlete di età **inferiore a 23 anni, relativamente alle Società Sportive Professionistiche** con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, **non superiore a 5 milioni di euro**. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo di 15.000,00 euro non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente

Comma 6-quater- Le somme versate ai propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, **a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni**, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD, **sono inquadrare come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, il quale stabilisce che la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20% non si applica se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di euro 25,82** (è importante rilevare che i premi in argomento, se superiori a 25,82 euro in un anno, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20%; pertanto, tali premi non concorrono alla determinazione del reddito imponibile del soggetto percipiente).

Comma 7 – Sostituisce il precedente comma 7 che prevedeva che la soglia di esenzione di cui all'art. 69, comma 2, del TUIR (10.000,00 euro) si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici. Il nuovo comma 7 prevede, invece, che agli oneri derivanti dall'art. 36, valutati in 21,16 milioni di euro per il 2023 e in 15,85 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzione del fondo istituito dall'art. 1, comma 34, della Legge n. 178/2020.

Comma 8 – Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'art. 6, commi 5-quater e 5-quinquies, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente Decreto.

L'art. 25 del Decreto correttivo reca modifiche all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/21 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale –

Comma 1 – L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD e SSD, FSN, DSA e EPS, ricorrendone i presupposti, può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Penale.

Comma 2 - Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo.

Comma 3 – I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Comma 4 – L'attività dei collaboratori amministrativi-gestionale è regolata, ai fini previdenziali, dall'art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (aliquota contributiva calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui) e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'art. 36, comma 6 (i compensi fino a 15.000,00 euro annui non costituiscono base imponibile; la parte eccedente tale importo concorre a formare il reddito del percipiente). E' da ritenere che siffatta tassazione agevolativa dei compensi ai collaboratori amministrativi-gestionale abbia come condizione la natura **non professionale** del

collaboratore. Si ritiene che debba trattarsi, come era previsto dal comma 3 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 – ora abrogato -, di soggetti che svolgono tale attività in modo non abituale e non professionale.

Comma 5 – I contributi previdenziali e assistenziali versati dai collaboratori in argomento non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

L'art. 26 del Decreto correttivo modifica l'art. 38 del D. Lgs. n. 36/21 – Area del professionismo e del dilettantismo –

Comma 1 – L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle FSN o dalle DSA secondo i criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Comma 1-bis – L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui agli artt. 6 e 7, inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme.

Comma 1-ter – Agli Enti del Terzo Settore che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

I successivi artt. da 27 e 28 del Decreto correttivo non apportano significative modifiche agli artt. 41 – Riconoscimento del chinesiologo di base, delle attività motorie preventive ed adattate e di quello sportivo e del manager dello sport -I testo degli artt. da 39 a 50 del D. Lgs. n. 36/21- e 42 – Assistenza nelle attività motorie e sportive – del D. Lgs. n. 36/2021.

Art. 29 - Norme transitorie – Modifiche all'art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021

L'art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 13-quater, lett. a), del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni 2) convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e dall'art. 29 del Decreto correttivo è così formulato:

1 . Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023”, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 (Riconoscimento ai fini sportivi), 39 (Fondo per il passaggio al professionismo ed estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e del Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato) che si applicano dal 1° gennaio 2022”.

2 . Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole “indennità percepite da sportivi professionisti al termine della stagione sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91” sono sostituite da “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”; (la formulazione della lett. f) del comma 1, dell'art. 17, del TUIR – tassazione separata – è modificata stabilendo che l'IRPEF si applica separatamente alle indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi - e non solo a quelli professionisti, come era previsto nell'originaria formulazione - al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36);

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive (sono eliminate le parole professionistiche non occasionali) oggetto di contratto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai

sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; (è stata riscritta la lett. a), dell'art. 53 del TUIR che prevedeva che sono inoltre redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive non occasionali oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86);

c) il comma 3 dell'articolo 53 è **soppresso** (il comma 3 dell'art. 53 del TUIR, prevedeva che per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. n. 91 del 1981, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lett. a) del comma 2).

3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti "dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36" (è sostituito all'art. 2, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il richiamo all'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con quello relativo al D. Lgs. n. 36. Trattasi, come è riportato più dettagliatamente in sede di esame del successivo art. 52, della norma che prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative **con esclusione delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD/SSD disciplinate dall'art. 90 della Legge n. 289/2002).**

Art. 30 - Abrogazione di norme – Art. 52 D. Lgs. n. 36/2021

L'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 13-quater, lett. b), del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni 2) convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e dall'art. 30 del Decreto correttivo è così formulato:

1 . A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (previdenza INPS calciatori professionisti-;

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (lavoro sportivo professionisti e indennità di preparazione esente da IVA);

c) l'art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione sportivi professionisti); **sono abrogate:**

d-bis) - l'art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, (che dispone che il premio di addestramento e formazione percepito dalle ASD e SSD che fruiscono della Legge n. 398/91 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti medesimi);

d-ter) - l'art. 25, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133 (che stabilisce che sulla parte imponibile dei compensi in argomento (*superiori a 10.000,00 euro*) e fino al 30.000,00 euro, si applica la ritenuta a titolo d'imposta e l'importo concorre alla determinazione dell'aliquota d'imposta.

Si richiama l'attenzione sulla importanza della correzione apportata dal comma 1, lett. d), dell'art. 30 del Decreto correttivo, che abroga la lett. d), del comma 1, dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

*Trattasi della disposizione che esclude le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle ASD/SSD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, dalla norma che prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Detta disposizione di esclusione era stata abrogata con il comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2021 e **la norma abrogativa è stata, a sua volta, abrogata con il comma 1, lett. a), n. 1, del Decreto correttivo.***

Pertanto, anche se caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette, continueranno a non essere sottoposte alla normativa sul lavoro subordinato le collaborazioni rese alle ASD/SSD di cui sopra.

2 . A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

- a) l'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, i commi 3, 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19 e 23;** (il Decreto correttivo ha inserito anche **l'abrogazione del comma 3 dell'art. 90**, che prevede, **alla lett. a)**, per i rapporti di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di ASD e SSD, lo stesso trattamento previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), per i premi e compensi corrisposti agli atleti e, **alla lett. b)**, l'esenzione fino a 10.000,00 euro annui dei compensi medesimi;
- b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12 (tesseramento degli stranieri minori di 18 anni);**
- c) l'art. 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (costituzione del Fondo unico per lo sport);**
- d) l'art. 12-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (interventi per il passaggio al professionismo femminile).**

2-bis. All'art. 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e quelli erogati" a "associazioni sportive dilettantistiche" sono soppresse (è disposta l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 67 del TUIR, che stabilisce che sono redditi diversi, tra l'altro, quelli di cui al comma 1, lett. m), del TUIR, per la parte riguardante i premi e compensi erogati da enti sportivi e dalle ASD e SSD nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche.

Dal 1° gennaio 2023, pertanto i corrispettivi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica saranno disciplinate come è stato in precedenza precisato.

**STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
ESORDIENTI CALCIO A 5 - GIRONE "A"**

	GIRONE "A"	DIRIGENTE - Telefono	Campo di Giuoco	Località	Giorno	Ora
1	VIRTUS MODUGNO	GRILLI 3881835012	CAMPO VIA A. DA COSTA 20	MODUGNO	MERCOLEDI	17:30
2	FUTSAL F. GIOVINAZZO	BAVARO 3471370905	PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Aldo Moro	GIOVINAZZO	GIOVEDI	18:00
3	SPORTIVAMENTE AMICI	LIUZZI 3283656340	C."SPECCHIA S. ORONZO" - CDA FRATTA	POLIGNANO	SABATO	11:30
4	SAMMICHELE 1992 B	LOSITO 3471656748	PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Maselli	SAMMICHELE	VENERDI	17:30
5	MOLFETTA BULL5	TOMA 3279521711	CAMPETTI DI LEVANTE VIALE GRAMSCI	MOLFETTA	LUNEDI	18:30
6	AZZURRI CONVERSANO	GILIBERTI 3806818422	PALAZZETTO CASTELLANETA	CONVERSANO	GIOVEDI	17:00
7	SAMMICHELE 1992	LOSITO 3471656748	PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Maselli	SAMMICHELE	VENERDI	17:30
8	SPORT FIVE	080/4058656	PALAFIVE - Via Mummolo	PUTIGNANO	MERCOLEDI	16:00
9	FORTIDUDO A.D.	TUCCI 3334149761	PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Aldo Moro	CASTELLANETA	GIOVEDI	16:00
10	SPORTIVAMENTE AMICI B	LIUZZI 3283656340	C."SPECCHIA S. ORONZO" - CDA FRATTA	POLIGNANO	GIOVEDI	17:30
11	AZZURRI CONVERSANO B	MEULI 3209589462	PALAZZETTO CASTELLANETA	CONVERSANO	GIOVEDI	17:00
12	THURIAE	DIBARI 3389742668	PALAZZETTO DELLO SPORT	TURI	GIOVEDI	17:00

1ª Giornata - And. Settimana dal 14/11 al 20/11/2022		2ª Giornata - And. Settimana dal 21/11 al 27/11/2022		3ª Giornata - And. Settimana dal 28/11 al 04/12/2022	
FUTSAL F GIOVINAZZO	SPORT FIVE	VIRTUS MODUGNO	FUTSAL F GIOVINAZZO	AZZURRI CONVERSANO B	FUTSAL F GIOVINAZZO
AZZURRI CONVERSANO B	MOLFETTA BULL5	THURIAE	SPORTIVAMENTE AMICI	SPORTIVAMENTE AMICI	SAMMICHELE 1992 B
SPORTIVAMENTE AMICI	SPORTIVAMENTE AMICI B	SAMMICHELE 1992 B	FORTITUDO AD	AZZURRI CONVERSANO	THURIAE
AZZURRI CONVERSANO	VIRTUS MODUGNO	MOLFETTA BULL5	SAMMICHELE 1992	SAMMICHELE 1992	SPORT FIVE
SAMMICHELE 1992	SAMMICHELE 1992 B	SPORT FIVE	AZZURRI CONVERSANO B	FORTITUDO AD	MOLFETTA BULL5
FORTITUDO AD	THURIAE	SPORTIVAMENTE AMICI B	AZZURRI CONVERSANO	SPORTIVAMENTE AMICI B	VIRTUS MODUGNO

4ª Giornata - And. Settimana dal 05/12 al 11/12/2022		5ª Giornata - And. Settimana dal 12/12 al 18/12/2022		6ª Giornata - And. Settimana dal 09/01 al 15/01/2023	
VIRTUS MODUGNO	AZZURRI CONVERSANO B	THURIAE	VIRTUS MODUGNO	VIRTUS MODUGNO	SAMMICHELE 1992
FUTSAL F GIOVINAZZO	SAMMICHELE 1992	SPORTIVAMENTE AMICI	SPORT FIVE	FUTSAL F GIOVINAZZO	SPORTIVAMENTE AMICI
THURIAE	SPORTIVAMENTE AMICI B	AZZURRI CONVERSANO	MOLFETTA BULL5	AZZURRI CONVERSANO B	FORTITUDO AD
SAMMICHELE 1992 B	AZZURRI CONVERSANO	SAMMICHELE 1992	AZZURRI CONVERSANO B	SAMMICHELE 1992 B	THURIAE
MOLFETTA BULL5	SPORTIVAMENTE AMICI	FORTITUDO AD	FUTSAL F GIOVINAZZO	MOLFETTA BULL5	SPORTIVAMENTE AMICI B
SPORT FIVE	FORTITUDO AD	SPORTIVAMENTE AMICI B	SAMMICHELE 1992 B	SPORT FIVE	AZZURRI CONVERSANO

7^ Giornata - And. Settimana dal 16/01 al 22/01/2023		8^ Giornata - And. Settimana dal 23/01 al 29/01/2023		9^ Giornata - And. Settimana dal 30/01 al 05/02/2023	
THURIAE	MOLFETTA BULL5	VIRTUS MODUGNO	FORTITUDO AD	THURIAE	FUTSAL F GIOVINAZZO
SPORTIVAMENTE AMICI	AZZURRI CONVERSANO B	FUTSAL F GIOVINAZZO	SPORTIVAMENTE AMICI B	SPORTIVAMENTE AMICI	FORTITUDO AD
SAMMICHELE 1992 B	VIRTUS MODUGNO	AZZURRI CONVERSANO B	AZZURRI CONVERSANO	SAMMICHELE 1992 B	SPORT FIVE
AZZURRI CONVERSANO	FUTSAL F GIOVINAZZO	MOLFETTA BULL5	SAMMICHELE 1992 B	MOLFETTA BULL5	VIRTUS MODUGNO
FORTITUDO AD	SAMMICHELE 1992	SAMMICHELE 1992	SPORTIVAMENTE AMICI	AZZURRI CONVERSANO	SAMMICHELE 1992
SPORTIVAMENTE AMICI	SPORT FIVE	SPORT FIVE	THURIAE	SPORTIVAMENTE AMICI B	AZZURRI CONVERSANO B

10^ Giornata - And. Settimana dal 06/02 al 12/02/2023		11^ Giornata - And. Settimana dal 13/02 al 19/02/2023	
FUTSAL F GIOVINAZZO	SAMMICHELE 1992 B	VIRTUS MODUGNO	SPORT FIVE
AZZURRI CONVERSANO B	THURIAE	FUTSAL F GIOVINAZZO	SAMMICHELE 1992
SPORTIVAMENTE AMICI	VIRTUS MODUGNO	SAMMICHELE 1992 B	AZZURRI CONVERSANO B
SAMMICHELE 1992	SPORTIVAMENTE AMICI B	MOLFETTA BULL5	FUTSAL F GIOVINAZZO
SPORT FIVE	MOLFETTA BULL5	AZZURRI CONVERSANO	SPORTIVAMENTE AMICI
FORTITUDO AD	AZZURRI CONVERSANO	SPORTIVAMENTE AMICI B	FORTITUDO AD



INVERSIONE DI CAMPO - ANTICIPO e/o POSTICIPO GARA.

Considerato il carattere **Ludico-Motorio e Promozionale**, delle gare (incontro-Confronto) riferite ai Tornei dell'**Attività di Base**, l'inversione del campo di gioco, gli anticipi e/o posticipi di gara (incontro - Confronto) riguardanti il giorno, l'orario e l'inversione di campo di gioco, dovranno essere **CONCORDATI** tra le Società interessate e comunicare la variazione alla **Delegazione Provinciale di Bari, Settore Giovanile Scolastico**.

E' necessario comunicare tali variazioni a mezzo e-mail : basesgsbari@gmail.com, in particolar modo per le categorie **esordienti e/o Pulcini**.

**STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
PULCINI CALCIO A 5 - GIRONE "A"**

	GIRONE "B"	DIRIGENTE - Telefono	Campo di Giuoco	Località	Giorno	Ora
1	SPORT FIVE	080/4058656	PALAFIVE - Via Mummolo	PUTIGNANO	MERCOLEDI	16:00
2	FORTITUDO AD	TUCCI 3334149761	PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Aldo Moro	CASTELLANETA	GIOVEDÌ	16:00
3	SAMMICHELE 1992 "B"	LOSITO 3471656748	PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Maselli	SAMMICHELE	VENERDÌ	17:30
4	SPORTIVAMENTE AMICI	GIULIANI 3891255549	C."SPECCHIA S.ORIZZO" - CDA FRATTA	POLIGNANO	MERCOLEDI	16:00
5	ITRIA	DE PASCALE 3387397610	PALAZZETTO DELLO SPORT - Piazza Navigatore	CISTERNINO	MARTEDI	18:00
6	RIPOSA					
7	SPORTIVAMENTE AMICI "B"	GUARAGNO 329651858	C."SPECCHIA S.ORIZZO" - CDA FRATTA	POLIGNANO	VENERDI	16:00
8	AZZURRI CONVERSANO	GILIBERTI 3806818422	PALAZZETTO CASTELLANETA	CONVERSANO	GIOVEDÌ	17:00

1ª Giornata - And. Settimana dal 14/11 al 20/11/2022		2ª Giornata - And. Settimana dal 21/11 al 27/11/2022		3ª Giornata - And. Settimana dal 28/11 al 04/12/2022	
SPORT FIVE	SPORTIVAMENTE AMICI "B"	ITRIA	SPORTIVAMENTE AMICI	FORTITUDO AD	SPORT FIVE
FORTITUDO AD	RIPOSA	RIPOSA	SAMMICHELE 1992 "B"	SAMMICHELE 1992 "B"	SPORTIVAMENTE AMICI "B"
SAMMICHELE 1992 "B"	ITRIA	SPORTIVAMENTE AMICI "B"	FORTITUDO AD	SPORTIVAMENTE AMICI	RIPOSA
SPORTIVAMENTE AMICI	AZZURRI CONVERSANO	AZZURRI CONVERSANO	SPORT FIVE	ITRIA	AZZURRI CONVERSANO

4ª Giornata - And. Settimana dal 05/12 al 11/12/2022		5ª Giornata - And. Settimana dal 12/12 al 18/12/2022		6ª Giornata - And. Settimana dal 09/01 al 15/01/2023	
RIPOSA	ITRIA	SAMMICHELE 1992 "B"	FORTITUDO AD	SPORTIVAMENTE AMICI "B"	RIPOSA
SPORTIVAMENTE AMICI "B"	SPORTIVAMENTE AMICI	SPORTIVAMENTE AMICI	SPORT FIVE	SPORT FIVE	ITRIA
SPORT FIVE	SAMMICHELE 1992 "B"	ITRIA	SPORTIVAMENTE AMICI "B"	FORTITUDO AD	SPORTIVAMENTE AMICI
AZZURRI CONVERSANO	FORTITUDO AD	RIPOSA	AZZURRI CONVERSANO	SAMMICHELE 1992 "B"	AZZURRI CONVERSANO



7ª Giornata - And. Settimana dal 16/01 al 22/01/2023	
SPORTIVAMENTE AMICI	SAMMICHELE 1992 "B"
ITRIA	FORTITUDO AD
RIPOSA	SPORT FIVE
AZZURRI CONVERSANO	SPORTIVAMENTE AMICI "B"



INVERSIONE DI CAMPO - ANTICIPO e/o POSTICIPO GARA.

Considerato il carattere **Ludico-Motorio e Promozionale**, delle gare (incontro-Confronto) riferite ai Tornei dell'**Attività di Base**, l'inversione del campo di gioco, gli anticipi e/o posticipi di gara (incontro - Confronto) riguardanti il giorno, l'orario e l'inversione di campo di gioco, dovranno essere **CONCORDATI** tra le Società interessate e comunicare la variazione alla **Delegazione Provinciale di Bari, Settore Giovanile Scolastico**.

E' necessario comunicare tali variazioni a mezzo e-mail : basesgsbari@gmail.com, in particolar modo per le categorie **esordienti e/o Pulcini**.

**STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
PULCINI CALCIO A 5 - GIRONE "B"**

	GIRONE "B"	DIRIGENTE - Telefono	Campo di Gioco	Località	Giorno	Ora
1	MOLFETTA BULL5	TOMA 3279521711	CAMPETTI DI LEVANTE VIALE GRAMSCI	MOLFETTA	LUNEDI	18:30
2	SAMMICHELE 1992	LOSITO 3471656748	PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Maselli	SAMMICHELE	VENERDI	17:30
3	THURIAE	DIBARI 3389742668	PALAZZETTO DELLO SPORT	TURI	GIOVEDI	17:00
4	VIRTUS MODUGNO	ROSATI 3404562989	CD GREEN VILLAGE SS96 KM 115	MODUGNO	VENERDI	17:00
5	FUTSAL F. GIOVINAZZO	BAVARO 3471370905	PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Aldo Moro	GIOVINAZZO	GIOVEDI	18:00
6	RIPOSA					
7	ASSO DON BOSCO	GIROLAMO 3282673483	VIA DOMENICO SAVIO	SANTERAMO	DOMENICA	11:00
8	SPORTIVAMENTE AMICI "C"	LIUZZI 3283656340	C."SPECCHIA S.ORONZO" - CDA FRATTA	POLIGNANO	SABATO	09:00

1ª Giornata - And. Settimana dal 14/11 al 20/11/2022		2ª Giornata - And. Settimana dal 21/11 al 27/11/2022		3ª Giornata - And. Settimana dal 28/11 al 04/12/2022	
MOLFETTA BULL5	ASSO DON BOSCO	FUTSAL F. GIOVINAZZO	VIRTUS MODUGNO	SAMMICHELE 1992	MOLFETTA BULL5
SAMMICHELE 1992	RIPOSA	RIPOSA	THURIAE	THURIAE	ASSO DON BOSCO
THURIAE	FUTSAL F. GIOVINAZZO	ASSO DON BOSCO	SAMMICHELE 1992	VIRTUS MODUGNO	RIPOSA
VIRTUS MODUGNO	SPORTIVAMENTE AMICI "C"	SPORTIVAMENTE AMICI "C"	MOLFETTA BULL5	FUTSAL F. GIOVINAZZO	SPORTIVAMENTE AMICI "C"

4ª Giornata - And. Settimana dal 05/12 al 11/12/2022		5ª Giornata - And. Settimana dal 12/12 al 18/12/2022		6ª Giornata - And. Settimana dal 09/01 al 15/01/2023	
RIPOSA	FUTSAL F. GIOVINAZZO	THURIAE	SAMMICHELE 1992	ASSO DON BOSCO	RIPOSA
ASSO DON BOSCO	VIRTUS MODUGNO	VIRTUS MODUGNO	MOLFETTA BULL5	MOLFETTA BULL5	FUTSAL F. GIOVINAZZO
MOLFETTA BULL5	THURIAE	FUTSAL F. GIOVINAZZO	ASSO DON BOSCO	SAMMICHELE 1992	VIRTUS MODUGNO
SPORTIVAMENTE AMICI "C"	SAMMICHELE 1992	RIPOSA	SPORTIVAMENTE AMICI "C"	THURIAE	SPORTIVAMENTE AMICI "C"



7ª Giornata - And. Settimana dal 16/01 al 22/01/2023	
VIRTUS MODUGNO	THURIAE
FUTSAL F. GIOVINAZZO	SAMMICHELE 1992
RIPOSA	MOLFETTA BULL5
SPORTIVAMENTE AMICI "C"	ASSO DON BOSCO



INVERSIONE DI CAMPO - ANTICIPO e/o POSTICIPO GARA.

Considerato il carattere **Ludico-Motorio e Promozionale**, delle gare (incontro-Confronto) riferite ai Tornei dell'**Attività di Base**, l'inversione del campo di gioco, gli anticipi e/o posticipi di gara (incontro - Confronto) riguardanti il giorno, l'orario e l'inversione di campo di gioco, dovranno essere **CONCORDATI** tra le Società interessate e comunicare la variazione alla **Delegazione Provinciale di Bari, Settore Giovanile Scolastico**.

E' necessario comunicare tali variazioni a mezzo e-mail : basesgsbari@gmail.com, in particolar modo per le categorie **esordienti e/o Pulcini**.